SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 aprile 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2025, n. **54**.

Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Considerato che il giorno 21 aprile 2025 è scomparso il Santo Padre Francesco, per cui le relative esequie comporteranno la partecipazione di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti di Italia e del mondo;

Considerato che, conseguentemente alla scomparsa del Santo Padre, vi sarà la celebrazione per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, per cui si impone la definizione e l'attuazione di straordinarie misure organizzative efficaci sotto il profilo della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza, anche sanitaria, e di quant'altro occorra ad assicurare una ordinata partecipazione dei fedeli;

Considerata la necessità di garantire misure urgenti adeguate alla straordinarietà dei citati eventi, da assumere con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni organizzative e gestionali

1. Al fine di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2, individua, definisce ed attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.

2. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società *in house* o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del Prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

25G00066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2025.

Istituzione di una prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» ed in particolare l'art. 24, con il quale è stato istituito il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS);

Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, numero 1), che, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, delega il Governo a prevedere, tra l'altro, l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, di una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge febbraio 1980, n. 18 e alle ulteriori prestazioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, che prevede un'indennità di accompagnamento, a totale carico dello Stato, in favore dei mutilati e degli invalidi civili

totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche e per i quali sia accertato che gli stessi si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua;

Visto l'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone l'integrazione dell'offerta dei servizi e degli interventi offerti dagli ambiti territoriali sociali di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nelle aree individuate dal comma 162 del medesimo art. 1 della legge n. 234 del 2021, con contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, l'art. 34, comma 1, che istituisce in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti;

Visto altresì il comma 2 del citato art. 34, che attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l'individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, delle persone anziane che richiedono la prestazione universale, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica prevista dal successivo comma 3 dello stesso art. 34, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'individuazione degli indicatori per la definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016;

Visto il comma 4 del medesimo art. 34, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca, nonché le connesse attività preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo n. 29 del 2024, che stabilisce i requisiti per la richiesta della prestazione universale;

Visto l'art. 36 dello stesso decreto legislativo, che disciplina l'oggetto del beneficio, con particolare riferimento alle quote che compongono la prestazione, e attribuisce all'INPS l'attività di monitoraggio della spesa, al fine di rendere informativa periodica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche per consentire la rideterminazione della quota integrativa della prestazione universale in caso di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie previste;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 36, ove è previsto che «La prestazione universale disciplinata ai sensi del presente Capo è riconosciuta, a domanda. L'"assegno di assistenza" di cui al comma 2, lettera *b)*, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 250 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvederà a rideterminare l'importo mensile della quota integrativa di cui alla lettera *b)* del comma 2.»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 155 del 16 ottobre 2024, di nomina della commissione tecnico-scientifica per l'individuazione degli indicatori per la definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo;

Visto l'art. 29-*ter* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'*handicap*»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 200 del 19 dicembre 2024, con cui sono stati adottati gli indicatori dello stato di bisogno assistenziale gravissimo, come individuati nel documento finale predisposto dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024;

Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. 58149 del 28 dicembre 2024;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 23 gennaio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Prestazione universale

1. È istituita, in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosuffi-

cienti, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33».

2. Per consentire l'avvio della sperimentazione di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e dell'eventuale revoca, nonché le connesse attività preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2024.

3. Ai fini del comma 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere informativo, attraverso i canali di comunicazione istituzionale, nonché ogni altro strumento di comunicazione efficace in relazione alla prestazione universale e alle relative modalità di accesso.

4. L'INPS, con specifico riguardo alle persone anziane non autosufficienti, in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del presente decreto e titolari dell'indennità di accompagnamento, può procedere ad inviare anche proattivamente comunicazioni informative in relazione alla prestazione universale e alle relative modalità di accesso.

Art. 2.

Requisiti e beneficiari

1. La prestazione universale di cui all'art. 1 è erogata dall'INPS ed è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:

a) un'età anagrafica pari o superiore a 80 anni;

b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato secondo le modalità di cui al comma 2;

c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

d) la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale di cui all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

2. L'INPS provvede all'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui al comma 1, lettera *b)*, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024.

3. Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Ai fini della verifica del mantenimento del requisito ISEE di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1, l'INPS accerta, successivamente alla scadenza del periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presenza di un ISEE in corso di validità. In caso di mancata presentazione di una nuova DSU, l'erogazione del beneficio è sospesa e la stessa riprende regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione della nuova DSU da parte del richiedente, correttamente attestata, e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1.

4. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2025, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno è effettuata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi. Per le domande presentate fino al mese di febbraio 2026 e per quelle in corso di pagamento, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2025, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le persone anziane non autosufficienti di cui all'art. 2, comma 1, possono richiedere la prestazione universale in modalità telematica all'INPS attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale dell'Istituto, interoperabile con le piattaforme di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2024 e con la piattaforma di cui all'art. 28, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e di quanto previsto dall'art. 7 del presente decreto. Le modalità di presentazione della domanda e i relativi termini sono definiti dall'INPS con apposita circolare di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto.

2. La richiesta di cui al comma 1, primo periodo, può essere presentata anche presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, che trattano i dati come titolari, sulla base del mandato definito ai sensi della normativa vigente.

3. Alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, il richiedente può eventualmente allegare:

a) la documentazione sanitaria necessaria a consentire l'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo con le modalità di cui all'art. 29-*ter* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

b) il verbale di accertamento sanitario di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;

c) il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell'accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico dell'ufficio, ai sensi dell'art. 445-*bis* del codice di procedura civile;

d) il verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29 del 2024.

4. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e la pregressa titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 1, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o messe a disposizione ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024.

5. All'esito delle verifiche di cui al comma 4, l'INPS comunica all'interessato:

a) la presa in carico della domanda, in caso di sussistenza dei requisiti;

b) il rigetto della domanda per insussistenza di uno o più requisiti.

6. L'INPS provvede a comunicare al richiedente della prestazione universale l'esito delle verifiche di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di compimento degli 80 anni, se successiva.

7. Nel caso di cui al comma 5, lettera *a)*:

a) per i soggetti già titolari di indennità di accompagnamento, l'INPS procede all'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 2;

b) per i soggetti in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'INPS procede all'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

8. In caso di accoglimento della domanda, il verbale con le risultanze della valutazione è inserito nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 4.

Importo, modalità di erogazione del beneficio e rinuncia

1. La prestazione universale, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata con cadenza mensile, a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e previa notifica all'interessato di avvenuta liquidazione del beneficio, ed è composta da:

a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980. Sulla quota fissa monetaria di cui alla presente lettera trova applicazione il terzo comma del medesimo art. 1 della legge n. 18 del 1980;

b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», di importo fino ad euro 850 mensili, nei limiti delle risorse disponibili, e fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del presente decreto, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

2. La prestazione universale riconosciuta ai sensi del presente decreto assorbe l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e le ulteriori prestazioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le informazioni relative all'erogazione della prestazione universale ai singoli beneficiari saranno inserite dall'INPS nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

3. Il beneficiario può, in qualsiasi momento, richiedere la rinuncia al beneficio, con conseguente ripristino dell'indennità di accompagnamento e delle ulteriori prestazioni di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024. La rinuncia ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

4. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, individua, nel corso della fase sperimentale, i servizi, con esclusione di quelli di natura infermieristica e sanitaria, che possono essere acquistati con le risorse relative alla quota integrativa della prestazione universale, di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo.

Art. 5.

Controlli, revoca e decadenza

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ai fini del mantenimento dell'«assegno di assistenza» di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, l'INPS, sulla base di un controllo anche a campione, effettuato secondo le modalità indicate nella circolare di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto, verifica:

a) sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi e banche dati, la correttezza contributiva del rapporto di lavoro dell'assistente domiciliare assunto dal beneficiario della prestazione universale per almeno quindici ore settimanali;

b) il rilascio della fattura elettronica, intestata al beneficiario della prestazione universale, redatta in conformità alle specifiche disposizioni in materia, attestante l'acquisto di servizi di cura e assistenza di cui all'allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante, forniti da imprese e/o professionisti qualificati. Tale verifica è effettuata dall'INPS sulle fatture indicate dal beneficiario attraverso il servizio di verifica dell'esistenza delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

2. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, l'INPS accerti che la quota integrativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, non è stata utilizzata per la stipula di rapporti di lavoro o per l'acquisto dei servizi ivi previsti e alle condizioni

di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, procede alla revoca della sola quota integrativa definita «assegno di assistenza» con il conseguente obbligo per il beneficiario della restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, in presenza dei presupposti di legge.

3. Nei casi in cui dai controlli di cui al comma 1, lettera *b)*, risulti, con cadenza trimestrale, che l'importo speso dal beneficiario sia inferiore all'importo percepito, l'INPS provvede alla decurtazione dell'importo non speso sulle mensilità successive.

4. Il mancato adempimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente decreto verificando, anche in via prospettica, la sussistenza di eventuali scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 2024, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con riferimento all'«assegno di assistenza». Entro il giorno 10 di ciascun mese, l'INPS trasmette idonea rendicontazione, con particolare riferimento al mese precedente, delle domande accolte, dei relativi oneri e degli eventuali scostamenti riscontrati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

2. Qualora, all'esito del monitoraggio mensile di cui al comma 1, la spesa riferita alle domande accolte abbia raggiunto, anche in via prospettica, i limiti di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 2024, l'INPS sospende l'accoglimento delle domande presentate e l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui al medesimo comma 6 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 2024, con cui si provvede a rideterminare l'importo mensile della quota integrativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica le mensilità del beneficio già concesse dall'INPS.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati relativamente all'acquisizione e alla gestione della domanda, nonché al riconoscimento, all'erogazione, alla sospensione e alla revoca della prestazione universale è effettuato dall'INPS in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli articoli 27, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 2024, dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, nonché dal decreto ministeriale previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024.

2. In particolare, con il decreto ministeriale previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024 sono definite le modalità di condivisione delle banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di accertamento e valutazione di base, nonché la raccolta dei dati, delle comunicazioni e delle informazioni relative alla conclusione del procedimento stesso. Con il medesimo decreto, sono altresì definite le modalità di raccolta dei dati per la predisposizione di un'apposita relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, da trasmettere al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 2024.

Art. 8.

Tavolo tecnico

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico finalizzato allo studio e all'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di forme di incentivazione fiscale per i sistemi di protezione assicurativa rivolti ai singoli e alle famiglie per l'erogazione di servizi di cura e di assistenza alle persone anziane e alle persone anziane non autosufficienti, finalizzati a rafforzare la relativa offerta.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Con apposita circolare, l'INPS definisce le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2025

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 356

ALLEGATO

SERVIZI ACQUISTABILI CON LA PRESTAZIONE UNIVERSALE, ART. 5, COMMA 1, LETTERA *B)* (AD ESCLUSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ SANITARIE E INFERMIERISTICHE).

Area socioassistenziale:

servizi di cura e di igiene della persona;

servizi di lavanderia;

servizi per il confezionamento o la distribuzione di pasti a domicilio;

servizi per la cura e l'aiuto nella gestione della propria abitazione;

servizi per l'accompagnamento a visite;

servizi per lo svolgimento di piccole commissioni;

servizi per il disbrigo pratiche amministrative.

Area sociale:

servizi mirati al sostegno relazionale per il mantenimento di relazioni sociali;

servizi per l'aiuto al mantenimento di abilità pratiche;

servizi di sostegno psicologico/educativo;

servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza.

25A02455

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 marzo 2025.

Seconda modifica del decreto 10 marzo 2023, concernente le modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 53, comma 16-*ter*;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis* , ai sensi della quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy», registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267;

Visto il decreto 13 marzo 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy di modifica del decreto 10 gennaio 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, registrato dalla Corte dei conti in data 23 aprile 2024 al n. 571;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'articolo 1, comma 115, che demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di costituzione e le forme di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, «aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, recante «Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)* con cui vengono finanziati rispettivamente le attività di costituzione ed avviamento delle attività del centro di competenza ad alta specializzazione e i progetti di innovazione;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese 29 gennaio 2018, emanato in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, che promuove la costituzione e definisce le condizioni, i criteri e le modalità di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visto il decreto dei direttori generali per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 17 agosto 2020, che ha avviato la procedura di preselezione nazionale dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ai fini della identificazione dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea nell'ambito del Programma Europa digitale;

Visto che, all'esito della procedura di preselezione nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea;

Visto il regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2240/2015;

Visto, in particolare, l'articolo 16 del citato regolamento che prevede l'istituzione di una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale (*European Digital Innovation Hubs* - EDIH), tramite procedura di selezione articolata su due livelli, nazionale ed europeo, allo scopo di favorire la trasformazione digitale dell'industria e della pubblica amministrazione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 7911 del 10 novembre 2021 concernente il finanziamento del Programma Europa digitale e l'adozione del programma di lavoro pluriennale della rete dei poli europei di innovazione digitale per il periodo 2021-2023;

Considerato che, ai sensi della citata decisione di esecuzione C (2021) 7911, il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha indetto la prima gara ristretta per la selezione dei poli europei di innovazione digitale con indicazione, quale termine ultimo per l'invio delle candidature, il 22 febbraio 2022;

Visto che, nell'ambito del Programma Europa digitale, con documento della Commissione europea del 17 novembre 2021 (DIGITAL-2021-EDIH-01), sono state allocate per l'Italia risorse pari a 33,559 milioni di euro per il finanziamento degli EDIH nazionali;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino, tra gli altri, il Codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» che prevede che «Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato"»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7388 *final* del 19 ottobre 2022, inerente la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 («Regolamento finanziario»);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2088/2019 e, in particolare, l'articolo 9 che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17 che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, «*Do not significant harm*»);

Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito, «Piano» o «PNRR»), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» che, alla Tabella A, per l'attuazione della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» ha assegnato, in particolare, al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 350.000.000;

Visti *milestone* e *target* che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, che recano «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedu-

re», come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare:

l'articolo 2, comma 6-*bis*, che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

l'articolo 6, comma 2, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

l'articolo 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, al loro monitoraggio, rendicontazione; e il comma 5 che dispone che gli strumenti previsti per l'assegnazione delle risorse prevedano clausole di riduzione e revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea; e il comma 4 che prevede l'adozione, tra le altre, delle «iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite le unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai *target* perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77/2021, dell'unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 febbraio 2024, recante modifiche al decreto 19 novembre 2021 di istituzione dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 dicembre 2021, n. 31, recante «Rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e *check-list* relative a *milestone* e *target*»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilità speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli *milestone* e *target*»;

Vista la circolare del 23 marzo 2023, recante «Strategia del MIMIT per il contrasto alle frodi nell'attuazione del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare dell'11 maggio 2023, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 - 2026 e *Budget* per il triennio 2024 - 2026. Proposte per la manovra 2024»;

Vista la circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022»;

Vista la circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *Milestone*/*Target* (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive *ex* art. 22, par. 2, lettera *d)* regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione *ex* art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»;

Vista la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *Milestone/Target* (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 7 dicembre 2023, n. 33, recante «Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 22 dicembre 2023, n. 35, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18 gennaio 2024, n. 2, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 2.0»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 marzo 2024, n. 13, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione delle appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi *ex* art. 22 regolamento (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti *ex* art. 22, par. 2, lettera *c)* regolamento (UE) 2021/241»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 13 maggio 2024, n. 21, recante «Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 17 maggio 2024, n. 27, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 3.0 e PUC applicativo versione 1.0.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 31 maggio 2024, n. 29, recante «Piano 6 nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *Milestone/Target* (M&T) connessi alla sesta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 15 luglio 2024, n. 33, recante «Aggiornamento linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 3, recante «Linee guida per i soggetti attuatori sugli indicatori comuni»;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 4, recante «Linee guida per i soggetti attuatori sugli indicatori *target*»;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 5, recante «Linee guida per i provvedimenti attuativi»;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 30 maggio 2023, n. 7, recante «Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22, regolamento UE 2021/241). Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in Regis circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova»;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 5 giugno 2023, n. 10, recante «Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR»;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 2*bis*, recante «Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti»;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 11, recante «Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura»;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 12, recante «Istruzioni operative in materia di obblighi di comunicazione dell'amministrazione titolare, dei soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR *ex* art. 34 regolamento UE 2021/241. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. *Open data*;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 7 novembre 2023, n. 6*bis*, recante «Circuiti finanziari PNRR e modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati»;

Vista la nota dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) MIMIT del 14 novembre 2023, n. 13, recante «Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il Manuale delle attività di controllo sugli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - adottato il 29 novembre 2024;

Visto il Sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy versione 3.0 – adottato in data 23 dicembre 2024;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM(2023) 765 *final* 2023/0442 (NLE);

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, e che ha modificato, *inter alia*, *target* e *milestone* assegnati a talune misure, tra cui quelli dell'Investimento 2.3;

Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del Piano, l'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, finalizzato a favorire la promozione dell'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese;

Viste le indicazioni riferite all'Investimento 2.3, contenute nell'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l'altro, che l'investimento mira a sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di cinquanta centri (di cui otto centri di competenza già esistenti), incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico;

Visti, altresì, i *target* e la *milestone* e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 2.3 dal medesimo allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il quale stabilisce, in particolare, che:

a) il *target* M4C2-13 dell'Investimento 2.3, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, prevede l'entrata in funzione di ventisette nuovi centri, per un totale di trentacinque centri, articolati in centri di competenza, *Seal of excellence* e rete dei poli di innovazione sul campo. I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacità di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell'attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I partner sono istituzioni quali università, centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. I *Seal of excellence* sono poli destinatari di un marchio di qualità assegnato direttamente dalla Commissione europea per le proposte di EDIH che hanno superato la soglia stabilita nella prima gara ristretta europea ma che non possono essere finanziate a valere sul bilancio del Programma Europa digitale. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica, audit tecnico e banchi di prova;

b) il *target* M4C2-14, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede l'erogazione di 307 milioni di euro ai centri di trasferimento tecnologico per potenziare la rete che fornirà servizi alle imprese di: *i)* valutazione digitale *ii)* prova prima dell'investimento; *iii)* formazione; *iv)* accesso ai finanziamenti; *v)* sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); *vi)* intermediazione tecnologica; *vii)* sensibilizzazione a livello locale;

c) il *target* M4C2-15, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, è di almeno 5000 piccole e medie imprese beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: *i)* valutazione digitale *ii)* prova prima dell'investimento; *iii)* formazione; *iv)* accesso ai finanziamenti; *v)* sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); *vi)* intermediazione tecnologica; *vii)* sensibilizzazione a livello locale;

d) la *milestone* M4C2-*15bis*, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede il completamento di tutti i pacchetti di lavoro dei 13 EDIH e dei due T.E.F., nell'ambito della seconda linea di intervento della misura, esclusi i pacchetti di lavoro finanziati dal Programma Europa digitale;

Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Considerato che il contributo dell'Investimento 2.3 all'obiettivo digitale è pari al 100 per cento secondo la metodologia di calcolo dell'Allegato VII del regolamento UE 241/2021 e la Tabella di marcatura allegata all'Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021- SWD (2021) 165 *final* e che l'investimento deve rispettare specifiche esclusioni settoriali e condizioni necessarie a garantire il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do not significant harm*") ai sensi del regolamento 852/2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in data 10 marzo 2023 registrato dalla Corte dei conti in data 7 aprile 2023 che definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento della rete dei centri di trasferimento tecnologico nell'ambito dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR;

Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del 24 agosto 2023, mediante il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la selezione di sei poli di innovazione digitale a valere sulle risorse del PNRR di cui alla Missione 4 – Componente 2 – Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» con un'assegnazione di euro 42.000.000,00;

Visto il decreto di rettifica del Ministro delle imprese e del made in Italy del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2024 al n. 1103 con il quale si modifica e integra il sopra citato decreto 10 marzo 2023;

Vista la comunicazione n. 2016/C 262/01 con la quale la Commissione europea ha meglio specificato la nozione di aiuto di stato di cui all'articolo 107, par. 1 TFUE, e in particolare il paragrafo 2 rubricato «Nozione di impresa e di attività economica», ai sensi del quale la nozione di beneficiario coincide con la nozione di impresa che, secondo la Corte di giustizia dell'UE, «abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento»;

Considerate altresì le finalità sottese alla Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» che mirano a sostenere la digitalizzazione e l'innovazione di tutte le imprese, comprese le micro e piccole imprese e le imprese artigiane;

Valutata l'importanza di non escludere le imprese individuali e, in particolare, le imprese artigiane e agricole, dal novero dei possibili beneficiari dei servizi offerti dai centri per il trasferimento tecnologico;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del decreto ministeriale 10 marzo 2023 sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Modifica art. 7, decreto 10 marzo 2023

1. L'art. 7, comma 1, lettera *e)* decreto ministeriale 10 marzo 2023 è modificato come segue:

«e. richiedere ed inoltrare al Ministero le dichiarazioni delle imprese destinatarie dei servizi e dei contributi per la realizzazione dei progetti d'innovazione, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:

i. essere regolarmente costituite come impresa e iscritte nel registro imprese. Sono ammesse anche le imprese individuali, artigiane e agricole. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrato, il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

ii. rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER e dal regolamento "*de minimis*";

iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

iv. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

v. non svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea;

vi. rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;

vii. rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabili».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2025

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 358

25A02386

DECRETO 7 aprile 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Bontà e qualità società cooperativa sociale - Onlus», in Castellanza.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2021 n. 227/2021, con il quale la società cooperativa «Bontà e qualità società cooperativa sociale - Onlus - in liquidazione», con sede in Castellanza (VA) (codice fiscale n. 03137690123) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gabriele Pellegrino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 giugno 2024, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Gabriele Pellegrino dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la UE.COOP. - Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Gabriele Pellegrino, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Bontà e qualità società cooperativa sociale - Onlus - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Castellanza (VA) (codice fiscale n. 03137690123), il dott. Stefano Tassi, nato a Piacenza (PC) il 29 novembre 1963 (codice fiscale TSSSFN63S29G535U), ivi domiciliato in corso G. Garibaldi n. 87.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02368

DECRETO 7 aprile 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Capitolina F.A.I. (Famiglia - Anziani - Infanzia) società cooperativa sociale a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2024 n. 145/2024, con il quale la società cooperativa «Capitolina F.A.I. (Famiglia-Anziani-Infanzia) società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 07325420581), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vittorio Vasta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 4 ottobre 2024, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Vittorio Vasta dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Vittorio Vasta, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Capitolina F.A.I. (Famiglia - Anziani - Infanzia) società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in roma (codice fiscale n. 07325420581), l'avv. Paolo Benigni, nato a Roma il 29 giugno 1965 (codice fiscale BNGPLA65H29H501X), ivi domiciliato in Circonvallazione Clodia n. 169.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02369

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 febbraio 2025.

Assegnazione delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato al settore portuale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 «Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori» ed in particolare l'art. 4, comma 6 che ha previsto l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026, ed in particolare l'art. 1, comma 292, che ha rifinanziato per complessivi 355 milioni di euro il fondo per le infrastrutture portuali di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

Visto l'art. 11, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» così come modificato dall'art. 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 84 dell'8 aprile 2021;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effet-

tiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione del 9 gennaio 2024, n. 3, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2024 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

Vista la nota n. 13269 dell'8 agosto 2023 con la quale l'AdSP del Mare Adriatico orientale ha riferito a questa amministrazione di aver ricevuto una proposta di attivazione della procedura di partenariato pubblico/privato per la realizzazione di un terminale marittimo contenitori nel Porto di Trieste, opera, questa, inserita nella cornice del Piano regolatore del porto e perfettamente armonica alla prospettiva di crescita del ruolo del Mare Adriatico orientale come «*gate*» portuale europeo;

Vista la documentazione relativa alla suddetta proposta di PPP per il nuovo terminal contenitori del Molo VIII, pervenuta con nota in data 21 novembre 2023, n. 20805, nella quale si evidenzia la rilevanza dell'iniziativa in questione che presenta un quadro economico di spesa stimato di euro 315.850.278,69, di cui ben 109.000.000,00 a carico del soggetto privato proponente l'iniziativa;

Visto l'art. 174, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ai sensi del quale «il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato»;

Tenuto conto che il potenziamento delle funzioni commerciali del sistema portuale del Mare Adriatico orientale assicurato dal progetto in esame, unitamente ad altri interventi infrastrutturali in programmazione nell'area del nord adriatico, appare coerente con gli incrementi dei flussi di traffico commerciale previsti per il prossimo futuro;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione di una quota delle risorse di cui all' art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sopracitate, per l'intervento in parola denominato «Porto di Trieste - Molo VIII», associato al CUP C94C24000010003 per un importo complessivo euro 206.850.279,00, stante il profilo strategico di medio e lungo periodo degli effetti moltiplicatori del progetto e le potenzialità in termini di capitalizzazione degli effetti economici «stabili» nel lungo periodo, che si inquadrano in una prospettiva di rafforzamento della competitività del sistema a livello europeo ed internazionale in quanto in grado di attrarre ingenti quote di finanziamento privato e ulteriori investimenti per lo sviluppo integrato del sistema e di nuovi flussi logistici, con ricadute economiche e occupazionali sia di breve che di lungo periodo in grado di contribuire a realizzare pienamente le potenzialità del nostro Paese nel ruolo di snodo logistico chiave Mediterraneo fra Europa e Far East;

Considerata altresì la strategicità dell'intervento in questione per il potenziamento dei porti del mediterraneo rispetto al Nord Europa nonché la stringente tempistica per il perfezionamento della procedura di partenariato pubblico/privato dettata dalla dinamicità del mercato, che impone di provvedere con urgenza alla programmazione delle risorse in questione, rinviando, pertanto, ad un successivo provvedimento la programmazione delle residue risorse del fondo di che trattasi;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano acquisita nella seduta del 4 aprile 2024;

Visto l'art. 175, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ai sensi del quale «Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)…..»;

Visto l'art. 175, comma 7 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ai sensi del quale «Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato»;

Acquisito il parere del Comitato interministeriale della programmazione economica e lo sviluppo sostenibile nella seduta 7 novembre del 2024 (Delibera n. 65/2024, registrata alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2024 al n. 1720);

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa, a valere sulle risorse assegnate dall'art. 1, comma 292 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, il progetto di partenariato pubblico privato denominato «Porto di Trieste - Molo VIII», associato al CUP C94C24000010003, dell'importo complessivo stimato di euro 315.850.279,00, di cui 109.000.000,00 a carico del soggetto privato proponente, è finanziato per un importo di complessivi euro 206.850.279,00 euro.

Art. 2.

Le risorse per il finanziamento dell'intervento di cui all'art. 1, appostate sul capitolo di bilancio n. 7258, P.G.1, sono ripartite come di seguito in euro 55.000.000 in conto annualità 2024, euro 90.000.000 in conto annualità 2027 ed euro 61.850.279,00 in conto annualità 2028, ripartiti come segue:

Denominazione	CUP	Finanziamento	2024	2027	2028
Porto di Trieste – Molo VIII.	C94C24000010003	206.850.279,00	55.000.000,00	90.000.000,00	61.850.279,00

Art. 3.

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale, nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 1, assume le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e procederà all'esecuzione delle opere di cui al presente decreto secondo le modalità ed i tempi stabiliti in apposito accordo procedimentale da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, nel quale sono definite modalità ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e all'erogazione del contributo pubblico.

Art. 4.

Con successivo provvedimento la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, provvederà all'assunzione dell'impegno contabile di spesa sul pertinente capitolo di bilancio, nel limite massimo del contributo programmato per l'intervento di cui all'art. 1.

Art. 5.

Le risorse di cui all'art. 1 si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario delle stesse non provveda all'assunzione di una obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori, da intendersi, entro ventiquattro mesi dalla data di registrazione del presente provvedimento alla Corte dei conti, salvo oggettive e comprovate cause ostative.

Per obbligazione giuridicamente vincolante si intende la stipula del contratto d'appalto.

La verifica del rispetto dei termini avviene attraverso il sistema di cui all'art. 6.

Art. 6.

Il monitoraggio delle attività e degli interventi è effettuato, attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2025

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1024

25A02387

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 aprile 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 13, recante: «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G small cell» - Classificazione «Intervento urgente» ai sensi dell'art. 12 del «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», adottato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016, come modificato con successiva deliberazione dell'assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021. (Ordinanza n. 16).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della citata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente» approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo statuto di Roma Capitale;

la deliberazione del consiglio comunale n. 105 del 23 novembre 2009;

la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016;

la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

Premesso che:

il programma dettagliato di cui al su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 ricomprende, tra gli interventi essenziali per la Città di Roma in vista del Giubileo 2025, l'opera classificata nell'allegato 1 con l'ID 13 recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione *5G small cell*», che prevede la realizzazione di un'infrastruttura abilitante la quinta generazione della tecnologia cellulare *wireless*, il cd. «5G», basata sull'architettura *Small Cell*, il cui scopo è il superamento dei limiti infrastrutturali imposti dai sistemi di radiocomunicazione presenti sul territorio di Roma per lo sviluppo di soluzioni *smart city*;

l'intervento *de quo* ha un costo stimato di 92.784.000 di euro, di cui 20 mil. di euro finanziati con risorse giubilari ed i restanti 72,784 mil. di euro a carico del *Project Financing*. Roma Capitale è l'amministrazione proponente ed il correlato Dipartimento trasformazione digitale riveste il ruolo di soggetto attuatore;

l'infrastruttura in parola ha l'obiettivo di abilitare sistemi e servizi digitali innovativi per il monitoraggio ambientale e l'automazione dei sistemi tecnologici della città, oltre all'allestimento di soluzioni avanzate per la sicurezza, mediante l'installazione di un elevato numero di videocamere ad alto consumo di banda e previsione di sistemi di radiocomunicazione di sicurezza da destinare alla Polizia locale;

il citato progetto, da realizzarsi nella forma del Partenariato pubblico privato, garantisce:

la copertura delle linee della metropolitana cittadina (metro A, B e C), sia nelle stazioni che nei tunnel;

lo sviluppo dell'infrastruttura per la copertura in tecnologia 5G della città, basata su *smart cells*, con oltre 1.500 punti di presenza sparsi sul territorio cittadino, abilitati ad ospitare tutti gli operatori di telefonia mobile, per un complessivo potenziale di 6.000 punti di propagazione di segnale;

lo sviluppo della rete di *Free WiFi*, con accesso *seamless* di Roma Capitale con circa 850 *access point* in WiFi6, ovvero punti di presenza tecnologicamente avanzati, distribuiti in circa cento piazze e vie adiacenti ai siti ritenuti strategici, in quanto interessati direttamente e indirettamente dagli eventi giubilari, in sovrapposizione a tutti i punti di superficie di presenza delle insegne della metro, trasformate in un *access point WiFi/5G*;

Atteso che:

a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale del Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale, rep. n. GU/360/2023, è stata aggiudicata la gara in *Project Financing* ai sensi dell'art. 183, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni per la realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture di connettività abilitanti il 5G e il Wi-Fi nel territorio di Roma Capitale - Progetto #Roma5G della durata di venticinque anni;

la messa in opera della rete 5G richiede un'accurata pianificazione urbanistica e l'acquisizione di una serie di autorizzazioni/concessioni da parte delle amministrazioni competenti per gli interventi infrastrutturali da eseguire, tra cui i più rilevanti sono articolati in: posa di cavi in fibra ottica lungo il territorio individuato, utilizzo di infrastrutture esistenti (es. cavidotti), installazione di nuove canalizzazioni, oltre al montaggio di supporti per antenne, su edifici o su strutture di arredo urbano;

per la realizzazione dell'intervento di che trattasi è, pertanto, necessario acquisire le autorizzazioni/concessioni da parte di Roma Capitale per l'esecuzione delle attività ricomprese nell'intervento *de quo* ai sensi del «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», adottato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016, come modificato con successiva deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021;

Rilevato che:

il sopra richiamato regolamento stabilisce:

all'art. 5:

comma 3, che, salvo il caso degli interventi urgenti di cui all'art. 12, gli interventi sulla rete viaria della Città di Roma possono essere autorizzati alle società di pubblici servizi solo se ricompresi nella programmazione approvata dal Dipartimento competente *ratione materie* sulla base di piani triennali, distinti per anno ed articolati per territori dei municipi;

comma 8, che la programmazione non si applica agli interventi eseguiti da soggetti diversi dalle società di pubblici servizi;

comma 9, che il provvedimento di autorizzazione/concessione rilasciato per gli interventi urgenti e non programmabili è adottato in deroga al citato art. 5 dai municipi territorialmente competenti, ai quali va inoltrata la relativa istanza;

all'art. 6:

comma 3, che sono considerati interventi non programmabili quelli derivanti da novità introdotte da specifici provvedimenti legislativi o conseguenti a rilevanti circostanze di fatto debitamente documentati, non prevedibili nella programmazione approvata e, altresì, quelli disciplinati all'art. 12;

comma 6, che l'autorizzazione/concessione è rilasciata da ciascuna struttura territoriale entro quarantacinque giorni dalla singola istanza, fatta eccezione per i siti ricadenti nel perimetro della città storica, per i quali si applicano i termini previsti dal regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;

all'art. 10 e successivi, la disciplina per il posizionamento dei servizi a rete nel sottosuolo di Roma Capitale e della correlata strumentazione e impiantistica e dei manufatti da posizionare sul soprassuolo;

all'art. 12:

comma 1, che gli interventi urgenti sono quelli da effettuare nei casi di grave ed imminente pericolo per l'incolumità, la sicurezza, l'igiene pubblica o derivanti dalla necessità di procedere all'immediata riparazione di guasti o rotture agli impianti da cui derivi l'interruzione delle forniture di servizi essenziali e per attività su servizi a rete già esistenti;

comma 4, che i soggetti interessati sono tenuti a comunicare l'avvio degli interventi urgenti immediatamente prima o contestualmente all'inizio dei lavori ai Gruppi di Polizia locale ed ai municipi competenti per territorio;

comma 7, che l'istanza di regolarizzazione dell'intervento urgente deve essere presentata entro tre giorni lavorativi dall'avvio dei lavori;

Considerato che:

la tempistica per realizzazione dell'intervento *de quo* è strettamente correlata al rilascio delle autorizzazioni/concessioni da parte dei municipi territorialmente competenti, ai sensi di quanto disciplinato dal richiamato regolamento in materia di esecuzione e ripristino degli scavi stradali, di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 31 marzo 2016, come modificato con successiva deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021;

l'esecuzione degli interventi in argomento è essenziale ed urgente per garantire la messa in opera, in tempi congrui e coerenti con il calendario giubilare, delle su richiamate infrastrutture, funzionali a consentire l'operatività della tecnologia 5G in punti strategici della città interessati direttamente e indirettamente dagli eventi giubilari;

i lavori in oggetto riguardano interventi di modesta entità, consistenti in posa di pozzetti, armadi stradali, telecamere, *Access Point* e IOT e *Small Cell*, posa di cavi elettrici e fibra ottica con scavi superficiali di 40 - 50 cm di profondità;

il soggetto attuatore con nota prot. n. GU4833 del 3 aprile 2025, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/2907 del 4 aprile 2025, ha rappresentato, in considerazione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza legate ai nuovi impianti di videosorveglianza e dell'attuale tempistica di rilascio delle autorizzazioni/concessioni, l'opportunità di valutare l'attivazione, a titolo straordinario e urgente, dei poteri commissariali al fine di derogare all'ordinario *iter* autorizzativo/concessorio disciplinato dal vigente regolamento in materia di esecuzione e ripristino degli scavi stradali, includendo i lavori preordinati all'attuazione dell'intervento classificato nell'allegato 1 del programma dettagliato degli interventi con l'ID 13 recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*» nella fattispecie degli interventi di natura «urgente», soggetti all'art. 12 del medesimo regolamento, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021;

Considerato, altresì, che:

il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rappresenta un evento di rilevanza mondiale, con l'afflusso di milioni di pellegrini e turisti a Roma e in altre città italiane. Tale manifestazione richiede, pertanto, un'infrastruttura tecnologica avanzata e affidabile, capace di supportare la gestione della mobilità, l'ordine pubblico, la sicurezza e la fruizione dei servizi digitali. In questo contesto, la realizzazione della rete 5G assume un ruolo strategico per garantire connettività di ultima generazione e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici e privati;

le tecnologie basate sul 5G sono strettamente funzionali al coordinamento e la gestione della sicurezza pubblica attraverso:

l'uso di telecamere intelligenti, con analisi video avanzata per il monitoraggio delle folle;

l'implementazione di sistemi di emergenza potenziati, con trasmissione immediata di dati tra forze dell'ordine e unità di soccorso;

la gestione intelligente del traffico, grazie a sensori connessi e reti di trasporto ottimizzate per ridurre congestionamenti e tempi di percorrenza;

l'implementazione della rete 5G in occorrenza dell'Anno Santo risponde pienamente alle esigenze dell'evento giubilare e costituisce, altresì, un'eredità duratura per la Città di Roma, producendo benefici a lungo termine che includono:

un'infrastruttura digitale avanzata a disposizione di cittadini e imprese;

l'attrazione di investimenti tecnologici e la crescita del settore ICT;

la creazione di nuove opportunità di lavoro nel campo delle telecomunicazioni e dell'innovazione digitale;

la realizzazione della rete 5G rappresenta, quindi, un elemento chiave per lo svolgimento del Giubileo 2025 in piena sicurezza, attraverso sistemi di connettività avanzata e sicurezza potenziata, oltre a garantire servizi digitali innovativi;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]»;

Ritenuto necessario garantire il completamento delle infrastrutture tecnologiche 5G, di cui all'intervento giubilare di che trattasi, nel rispetto del cronoprogramma procedurale, evitando interruzioni dovute all'attesa degli ordinari tempi procedimentali dettati dal vigente regolamento in materia di esecuzione e ripristino degli scavi stradali, che potrebbero compromettere la funzionalità di servizi strategici per lo sviluppo di soluzioni *smart*, in considerazione della rilevanza degli stessi per la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, connessi al regolare svolgimento degli eventi giubilari;

Ritenuto, altresì necessario attivare i poteri derogatori previsti dal comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) in deroga al «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale» adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 31 marzo 2016, come inte-

grato e modificato dalla deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021, che le attività preordinate all'attuazione dell'intervento giubilare catalogato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID 13 recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*» siano da classificare come «interventi urgenti», ai sensi dell'art. 12 del predetto regolamento, pur non riguardando servizi a rete esistenti;

2) gli interventi urgenti di cui al punto 1) possono essere realizzati ai sensi dell'art. 12 del più volte citato regolamento, previa obbligatoria acquisizione dei pareri a norma del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento hanno efficacia limitatamente al periodo di svolgimento dell'Anno Santo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

4) gli interventi oggetto della presente ordinanza commissariale debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, in modo da ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza e il traffico veicolare e pedonale;

5) la trasmissione del presente provvedimento all'amministrazione proponente, al soggetto attuatore, ai municipi di Roma Capitale, nonché ai rispettivi Gruppi di Polizia locale;

6) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

7) la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

25A02383

ORDINANZA 10 aprile 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Delega funzione autorità espropriante al soggetto attuatore, ASTRAL S.p.a., per gli interventi: ID 105 – «Ferrovia Roma-Lido: PRU Acilia Dragona. OP 20b - Sovrappasso pedonale di collegamento a Dragona»; ID 132 – «Completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia»; ID 277 – «Viabilità di collegamento di via Lucrezia Romana con l'esistente rampa del G.R.A. e scarico acque piovane provenienti dal G.R.A.»; ID 278 – «Realizzazione strada di collegamento tra via Esperia Sperani e via Casorezzo Municipio XIV – O.P. n. 01 del PRU Palmarola Selva Candida». (Ordinanza n. 17).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una

società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto, altresì,

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, da ultimo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della citata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, di cui ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025";

allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi* - *Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente» approvato con il decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

Visti:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di giunta capitolina n. 306 del 7 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'art. 9;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21/06/2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Premesso che:

tra le opere approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, sono ricompresi gli interventi, di seguito elencati, classificati nell'allegato 1 con gli ID 105 - 132 - 277 e 278, per i quali Roma Capitale è individuata quale amministrazione proponente e la società Astral S.p.a. svolge il ruolo di soggetto attuatore:

ID 105 - «Ferrovia Roma-Lido: PRU Acilia Dragona. OP 20b - Sovrappasso pedonale di collegamento a Dragona» - CUP: J81B17000470006 - finanziato per un importo complessivo pari ad euro 2.500.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni per euro 1.000.000,00, e con risorse di Roma Capitale per euro 1.500.000,00;

ID 132 - «Completamento del collegamento tra via Gregorio XI e Via Aurelia» - CUP: C81B22002500001, il cui costo totale è stimato in euro 4.000.000,00, di cui euro 3.222.000,00 a valere sulle risorse giubilari e euro 778.000,00 con risorse a carico del bilancio di Roma Capitale;

ID 277 - «Viabilità di collegamento di via Lucrezia Romana con l'esistente rampa del G.R.A. e scarico acque piovane provenienti dal G.R.A» - CUP: C81B24000030004, a cui è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di euro 6.189.000,00 gravante sul bilancio di Roma Capitale;

ID 278 - «Realizzazione strada di collegamento tra via Esperia Sperani e via Casorezzo Municipio XIV - O.P. n. 01 del PRU "Palmarola Selva Candida"» - CUP: J81B18000140004, finanziato per un importo complessivo pari ad euro 6.977.530,08 con risorse a valere sul bilancio di Roma Capitale;

per gli interventi in parola, con riferimento alla quota di finanziamento di cui al comma 420, dell'art. 1, della legge 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 75/2023, convertito con modificazioni in legge n. 112/2023 e alla legge n. 213/2023, art. 1, comma 488, secondo periodo, è stata sottoscritta apposita convenzione finanziaria tra società Giubileo 2025 e Astral S.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore;

Roma Capitale, con deliberazione di giunta capitolina n. 551 del 23 dicembre 2024, ha approvato lo schema di convezione tra Roma Capitale, Regione Lazio e Astral S.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore in

capo alla società Astral per gli interventi 105 e 132 relativamente alla quota di finanziamento a valere sulle risorse appostate sul bilancio di Roma Capitale, sottoscritta in data 15 gennaio 2025;

analogamente, con riferimento agli interventi 277 e 278, interamente finanziati a valere su risorse del bilancio di Roma Capitale, è stata sottoscritta dalle parti in data 14 marzo 2025 la convenzione tra Roma Capitale, Regione Lazio e Astral S.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore, sulla base dello schema di convenzione approvato con deliberazione di giunta capitolina n. 74 del 6 marzo 2025;

per la realizzazione dei citati interventi è necessario procedere con l'attivazione delle procedure di espropriazione per pubblica utilità per i cespiti non di proprietà di Roma Capitale;

come sancito dall'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorità esproprriante è l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento di esproprio;

per quanto riguarda le aree e le porzioni immobiliari presenti nel territorio di Roma Capitale, le procedure espropriative funzionali alla realizzazione di opere di pubblica utilità sono nella competenza della U.O. espropri presso il Direzione pianificazione generale del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale;

l'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'autorità espropriante possa delegare in tutto o in parte l'esercizio dei poteri espropriativi, nel caso di opera pubblica o di pubblica utilità realizzata da un concessionario o da un contraente generale, determinando chiaramente gli ambiti della delega nella concessione;

Stante l'esigenza di procedere con la massima speditezza alla realizzazione degli interventi in coerenza con le tempistiche del programma del Giubileo 2025, anche con riferimento alle procedure espropriative, il cui processo di lavoro, a carico e cura diretta di Roma Capitale, comporterebbe un frazionamento e una distribuzione soggettiva rilevante, potenzialmente determinativa per l'amministrazione di ritardi nel conseguimento dell'obiettivo finale della piena disponibilità giuridica e materiale delle aree funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica;

Dato atto che:

Roma Capitale, quale amministrazione proponente, ha attribuito ad Astral S.p.a. il ruolo di soggetto attuatore trasferendo a tale soggetto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, la responsabilità della completa realizzazione delle opere, in tutte le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione definite dal decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle tempistiche stabilite dai cronoprogrammi di cui alle schede allegate al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, nell'interesse e per conto di Roma Capitale;

Roma Capitale, in qualità di ente proprietario delle aree e amministrazione proponente degli interventi di che trattasi acquisisce al proprio patrimonio le opere realizzate dopo il relativo collaudo, ed a tal fine il decreto di esproprio deve essere emesso in favore di Roma Capitale;

Considerato che,

Roma Capitale, con la citata deliberazione n. 74 del 6 marzo 2025 di approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale, Regione Lazio e Astral S.p.a., ha attribuito ad Astral S.p.a. i poteri dell'autorità espropriante ai fini della realizzazione dei singoli interventi 277 e 278 previsti dal programma, delegando a tal fine la società dell'attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo;

analogo provvedimento deliberativo è in corso di approvazione relativamente agli interventi 105 e 132, come addendum alla precedente deliberazione n. 551/2024;

la delega ad Astral S.p.a. non comprende l'adozione del decreto di esproprio, facoltà normativamente limitata, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al caso di opera pubblica o di pubblica utilità realizzata da un concessionario o da un contraente generale;

Roma Capitale, in qualità di soggetto proponente, con nota prot. QN/74570/2025 del 4 aprile 2025, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/2941 del 4 aprile 2025, ha sottoposto alla valutazione dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario l'adozione di una ordinanza in deroga che autorizzi Astral S.p.a., all'esito del compimento dei procedimenti espropriativi, anche all'adozione del provvedimento di esproprio in nome e per conto di Roma Capitale;

Ritenuto necessario attribuire ad Astral, in deroga all'art 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il ruolo di autorità espropriante, quale soggetto realizzatore dell'opera pubblica in favore del patrimonio di Roma Capitale, volendo unificare, sotto il profilo soggettivo, semplificare e ottimizzare i tempi di gestione delle procedure ablative strumentali alla realizzazione delle opere di pubblica utilità, garantendo l'efficacia del procedimento nel rispetto del principio di parallelismo delle competenze, a mente del quale «l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente alla emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rende necessario» (Cassazione civile sez. 1 - 14 marzo 2025, n. 6845);

Considerato, altresì che:

con successiva ordinanza commissariale, laddove non già approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, si procederà all'approvazione a fini espropriativi dei progetti esecutivi degli interventi interessati dalla presente ordinanza, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

nell'ambito delle attività e dei poteri da delegare ad Astral S.p.a., dovranno essere ricompresi i seguenti atti, emessi da Astral, in nome e per conto, e quindi a favore di Roma Capitale:

l'emanazione del decreto di esproprio della piena proprietà dei cespiti non di proprietà di Roma Capitale, ricompresi nel piano particellare di esproprio;

la possibilità di stipulare con i soggetti proprietari eventuali atti di cessione volontaria dei beni *de quibus*;

l'eventuale adozione dei provvedimenti di acquisizione *ex* art. 42-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al ricorrere degli stringenti presupposti di legge;

ai fini della realizzazione delle opere pubbliche cui sono strumentali, i beni ricompresi nei piani particellari degli espropri dovranno essere direttamente immessi nel possesso e nella disponibilità materiale di Astral S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, e dovranno essere formalmente consegnati a Roma Capitale all'esito positivo del collaudo finale degli stessi interventi;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «"nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]" e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]»;

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Ordina

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni,

1) ferma restando la titolarità della potestà espropriativa amministrativa in capo a Roma Capitale, di delegare, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, la società Astral S.p.a., soggetto attuatore degli interventi ID 105, ID 132, ID 277 e ID 278 richiamati in premessa, all'adozione del decreto di esproprio, all'esito al compimento degli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione dei procedimenti espropriativi in parola, in osservanza di ogni normativa vigente in materia, per conto e nell'interesse di Roma Capitale;

2) che, nell'ambito delle attività e dei poteri delegati ad Astral S.p.a., siano compresi tutti i seguenti atti, emessi da Astral, in nome e per conto, e quindi a favore di Roma Capitale:

l'emanazione del decreto di esproprio della piena proprietà dei cespiti non di proprietà di Roma Capitale, ricompresi nelle aree dichiarate di interesse pubblico;

la possibilità di stipulare con i soggetti proprietari eventuali atti di cessione volontaria dei beni *de quibus*;

l'eventuale adozione dei provvedimenti di acquisizione *ex* art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al ricorrere degli stringenti presupposti di legge.

3) che, ai fini della realizzazione delle opere pubbliche cui sono strumentali, i beni ricompresi nei piani particellari degli espropri delegati saranno direttamente immessi nel possesso e nella disponibilità materiale di Astral S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, e saranno formalmente consegnati a Roma Capitale all'esito positivo del collaudo finale degli stessi interventi;

4) la trasmissione del presente provvedimento all'amministrazione proponente e al soggetto attuatore;

5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

6) la trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

25A02384

ORDINANZA 10 aprile 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Intervento n. 230, recante: «Realizzazione nuovo ingresso carrabile e pedonale dalla stazione FS - FL3 e la viabilità interna del Policlinico Gemelli» – Approvazione del Progetto esecutivo in linea tecnica. (Ordinanza n. 18).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420, del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […];

al comma 427-*bis*, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423.[…]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro-tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi giubilari, includendo nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, strettamente correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Visti, altresì:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008, con la quale il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

lo statuto di Roma Capitale;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni;

la convenzione finanziaria sottoscritta dal soggetto attuatore con la società Giubileo 2025 in data 3 settembre 2024;

Richiamati:

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'articolo 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

l'art. 5 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che stabilisce che:

a) con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, il soggetto attuatore cura l'adempimento dei procedimenti amministrativi necessari alla definitiva approvazione dei progetti e alla loro attuazione. Il Commissario adotta specifiche linee guida al fine di una puntuale individuazione dei compiti attributi a tale soggetto;

b) con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, la stazione appaltante pone in essere le attività di committenza per l'individuazione degli operatori cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture e, laddove

sussistano i presupposti, può fare ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 427-*bis*, della citata legge n. 234 del 2021»;

Premesso che:

nel programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, è ricompreso l'intervento classificato nell'allegato 1 con l'ID n. 230, recante «Realizzazione nuovo ingresso carrabile e pedonale dalla stazione FS - FL3 e la viabilità interna del Policlinico Gemelli», concernente il collegamento carrabile e pedonale tra la stazione FL 3 e la viabilità interna del Policlinico Gemelli, attraverso la realizzazione di un varco di attraversamento dal parcheggio sovrastante il percorso ferroviario e la bretella di connessione con la viabilità interna;

per il citato intervento ID 230 la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCSS è stata individuata quale amministrazione proponente e soggetto attuatore; l'intervento *de quo* è finanziato per complessivi euro 1.152.380,00, di cui euro 1.100.000,00 con risorse giubilari e euro 52.380,00 con altre fonti di finanziamento;

l'iniziativa rientra tra le opere e infrastrutture relative al Giubileo 2025 «Accoglienza dei pellegrini», al fine di potenziare e facilitare l'accesso ai pazienti e visitatori alla struttura ospedaliera, agevolando le percorrenze sia pedonali che carrabili, decongestionando il traffico veicolare su via della Pineta Sacchetti, facilitando la viabilità di emergenza dal quadrante Pineta Sacchetti;

l'intervento *de quo* prevede nello specifico:

a) realizzazione di uno scavo a sezione aperta per poter alloggiare il nuovo tracciato stradale e le due porzioni laterali del muro di contenimento;

b) realizzazione di opere in elevazione tali da garantire il contenimento del terreno laterale;

c) realizzazione del nuovo tracciato stradale;

d) realizzazione di opere con l'obiettivo lo smaltimento delle acque meteoriche;

e) sistemazione dell'area esterna e dell'illuminazione;

Atteso che:

l'area di intervento, costituita da un manto erboso con la presenza di medi arbusti, il tutto naturalmente raccordato con un parapetto che delimita suddetta area dalla pista ciclopedonale di recente costruzione antistante il piazzale di parcheggio della stazione ferroviaria fermata Gemelli, è individuata al catasto fabbricati al foglio 361 e ricomprende delle porzioni di proprietà differenti. Nel dettaglio, l'area occupa la particella 426, che risulta di proprietà del Comune di Roma, le particelle 582 e 583, che sono di competenza della Rete ferroviaria italiana S.p.a. e, infine, la particella 39, di proprietà dell'Istituto Giuseppe Toniolo;

al fine di dare concreta attuazione all'intervento *de quo*, il soggetto attuatore ha inoltrato al municipio territorialmente competente l'istanza volta ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui prot. CT/100161 del 30 luglio 2024;

a corredo della domanda in parola è stata prodotta dall'istante la seguente documentazione integrativa:

prot. CT/107111 del 27 agosto 2024 - Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - Ufficio certificazioni urbanistiche, Sala visure e SIT (prot. QI/167969 del 27 agosto 2024);

CT/108645 del 2 settembre 2024 - Attestazione usi civici, rilasciata dal Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica Direzione pianificazione generale - Servizio coordinamento tecnico PRG - Valorizzazione delle aree pubbliche e di interesse pubblico, compensazioni urbanistiche (prot. QI/171022 del 2 settembre 2024);

la Direzione tecnica del Municipio Roma XIV, competente *ratione materiae*, ha, pertanto, indetto la conferenza dei servizi decisoria, *ex* art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma semplificata e in modalità asincrona, con prot. CT/103493 dell'8 agosto 2024, per l'esame del progetto esecutivo redatto dallo Studio Cartolano, operatore economico aggiudicatario dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione;

in data 21 ottobre 2024 con verbale, prot. CT/133726, il RUP della conferenza dei servizi di che trattasi ha dichiarato che è possibile concludere in modo positivo il procedimento inerente alla conferenza dei servizi decisoria, *ex* art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ed emettere la determinazione motivata di conclusione;

con determinazione dirigenziale n. rep. CT/2046 del 22 ottobre 2024, protocollo n. CT/134763, il Municipio Roma XIV ha determinato la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, *ex* art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma semplificata e modalità asincrona, indetta con prot. CT/103493 dell'8 agosto 2024, per l'opera inserita nel programma dettagliato degli interventi giubilari avente ad oggetto «Realizzazione nuovo ingresso carrabile dalla stazione FS - FSL3 e la viabilità interna del Policlinico A. Gemelli» - Intervento n. 230 - CUP C85F24000110008, soggetto attuatore Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCSS, importo totale euro 1.152.380,00, dando atto che le prescrizioni impartite saranno assunte dal soggetto attuatore nelle successive redazioni, approvazioni degli atti progettuali ed esecuzione dell'opera;

Considerato che:

la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'obbligo di rispetto, nei livelli successivi di progettazione, di tutte le prescrizioni, indicazioni, condizioni e raccomandazioni accoglibili di cui ai pareri, assensi, concerti e nulla osta, comunque denominati, pervenuti nell'ambito della conferenza;

la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCSS, in qualità di stazione appaltante, sulla base del progetto esecutivo, ha proceduto ad espletare la gara per la realizzazione dei lavori affidando i lavori all'impresa vincitrice per un importo complessivo dei lavori di euro 953.666,76;

a seguito della predetta conferenza dei servizi, il progetto esecutivo è stato integrato al fine di recepire le prescrizioni ricevute, come di seguito indicato:

è stata riservata una fascia di rispetto di m 15 per lato dall'asse dello speco dell'acquedotto storico, già in origine sotterraneo;

sono state integrate tecniche di ingegneria naturalistica con integrazioni del verde con funzione di mitigazione al fine di rendere meno invasivi i nuovi muri di contenimento (gabbionate rinverdite);

il cancello/sbarra è stato arretrato di oltre cinque metri rispetto al marciapiede per evitare l'arresto dei veicoli in entrata sul marciapiede, dove insiste la pista ciclopedonale «S. Maria della Pietà-Monte Ciocci»;

la pavimentazione del marciapiede - nel tratto attraversato dall'accesso carrabile - è stato previsto di materiale diverso per tipo e colore;

è stata prevista un'area prossima al nuovo collegamento in cui i veicoli che si incrociano dalle varie direzioni, possono essere smistati da un impianto regolatorio;

è stata inserita nella mezzeria del tratto di strada a doppio senso di marcia, che da via di Pineta Sacchetti porta al parcheggio RFI, un elemento spartitraffico fisico che definisce gli spazi e le traiettorie al fine di eliminare dalla carreggiata la attuale sosta laterale, causa di ingorghi nelle fasi di ingresso/uscita;

per il tratto dell'itinerario della pista ciclo-pedonale denominata «Parco Lineare Monte Ciocci - Monte Mario» è stato previsto un opportuno utilizzo della segnaletica orizzontale e verticale prevista dalla normativa vigente in materia;

la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCSS ha trasmesso il verbale di verifica del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 39 e 40 dell'allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che recepisce le prescrizioni progettuali impartite dalla conferenza dei servizi, acquisito dalla struttura commissariale con prot. RM/1084 del 7 febbraio 2025;

il progetto esecutivo è composto dagli elaborati di seguito riportati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ELENCO ELABORATI								
COMMESSA: GE_STRADA_E								
PROGETTO ESECUTIVO								
Progetto di Realizzazione Nuovo Ingresso Carrabile dalla Stazione FS-FL3 e la viabilità interna del complesso Ospedaliero Policlinico Universitario "A. Gemelli" Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma - L.go F. Vito 1								
Codice Elaborato						**Rev.**	**Oggetto**	**Scala**
GE	**FS-FL3**	**24**	**E**	**EL**	**01**	**01**	Elenco Elaborati	-
ELABORATI GRAFICI								
OPERE CIVILI								
GE	**FS-FL3**	**24**	**E**	**GP**	**01**	**00**	Inquadramento generale	-
GE	**FS-FL3**	**24**	**E**	**AS**	**01**	**01**	Inquadramento territoriale	*1:100*
GE	**FS-FL3**	**24**	**E**	**AR**	**01**	**01**	Planimetria dell'area - Stato di progetto	*1:200*
GE	**FS-FL3**	**24**	**E**	**AR**	**02**	**01**	Planimetria - Stato di progetto	*1:50*
GE	**FS-FL3**	**24**	**E**	**AD**	**01**	**01**	Planimetria - Demolizioni	*1:50*
GE	**FS-FL3**	**24**	**E**	**AD**	**02**	**00**	Movimentazione terra - Planimetria scavi	*1:50*
GE	**FS-FL3**	**24**	**E**	**AD**	**03**	**00**	Movimentazione terra - Sezioni scavi	*1:50*
GE	**FS-FL3**	**24**	**E**	**AD**	**04**	**00**	Movimentazione terra - Planimetria rinterri	*1:50*

GE	FS-FL3	24	E	AD	05	00	Movimentazione terra - Sezioni rinterri	1:50
GE	FS-FL3	24	E	AD	06	01	Planimetria - Ricostruzioni	1:50
GE	FS-FL3	24	E	PR	01	01	Profili stradali	1:50
GE	FS-FL3	24	E	SS	01	01	Sezioni Trasversali - Stato di progetto	1:50
GE	FS-FL3	24	E	PA	01	00	Particolari costruttivi	-
STUTTURALE								
GE	FS-FL3	24	E	ST	01	00	Opere di contenimento	varie
GE	FS-FL3	24	E	ST	02	00	Portale di ingresso in acciaio	varie
IDRICO								
GE	FS-FL3	24	E	IF	01	00	Scarico acque meteoriche - Stato di progetto	1:50
GE	FS-FL3	24	E	IS	01	00	Deviazione tubazione ACEA - Stato di fatto	1:100
GE	FS-FL3	24	E	IS	02	00	Irrigazione - Stato di progetto	1:50
SISTEMAZIONI ESTERNE VERDE e SEGNALETICA STRADALE								
GE	FS-FL3	24	E	ED	01	01	Sistemazioni esterne e verde - Stato di progetto	-
GE	FS-FL3	24	E	ED	02	01	Segnaletica stradale - Stato di progetto	1:50
ALLEGATI								
TECNICI								
GE	FS-FL3	24	E	RG	01	01	Relazione Generale	
GE	FS-FL3	24	E	RT	01	00	Relazione tecnica delle opere da realizzare	
GE	FS-FL3	24	E	RT	02	00	Relazione sulle interferenze	
GE	FS-FL3	24	E	RT	03	00	Relazione sulla gestione delle materie	
GE	FS-FL3	24	E	RT	04	00	Relazione CAM	
GE	FS-FL3	24	E	PM	01	00	Piano di manutenzione	
GE	FS-FL3	24	E	RM	01	00	Relazione impianto idrico	
GE	FS-FL3	24	E	RE	01	00	Relazione impianti elettrici	
GE	FS-FL3	24	E	RS	01	00	Relazione di calcolo strutture	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	01	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	02	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	03	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Analisi e valutazione dei rischi	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	04	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo e caratteristiche dell'opera	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	05	01	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fasi e aree di cantiere	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	06	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Stima della sicurezza	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	07	01	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Stima della sicurezza Opere Aggiuntive	
ECONOMICI								
GE	FS-FL3	24	E	CM	01	00	Computo Metrico	
GE	FS-FL3	24	E	CM	02	01	Computo Metrico Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CE	01	00	Computo Metrico Estimativo	
GE	FS-FL3	24	E	CE	02	01	Computo Metrico Estimativo Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CP	01	00	Elenco Prezzi	
GE	FS-FL3	24	E	CP	02	01	Elenco Prezzi Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CA	01	00	Analisi Prezzi	
GE	FS-FL3	24	E	CA	02	01	Analisi Prezzi Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CD	01	00	Incidenza della Manodopera	
GE	FS-FL3	24	E	CD	02	01	Incidenza della Manodopera Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CQ	01	01	Quadro Economico	
GE	FS-FL3	24	E	SC	01	00	Schema di contratto	
GE	FS-FL3	24	E	RC	01	00	Capitolato Speciale d' appalto	
GE	FS-FL3	24	E	CT	01	00	Capitolato Tecnico	

Considerato, altresì, che:

il contesto in cui è posizionato il Campus Universitario e il Policlinico Gemelli, ha subito un forte incremento edilizio privato a partire dagli anni ‘60 e ‘70, mentre le infrastrutture della viabilità urbana non hanno seguito lo stesso sviluppo e risultano senza dubbio poco efficienti per l’utenza;

in occasione del Giubileo del Duemila, è stato realizzato il passante a Nord-Ovest, successivamente intitolato Galleria Giovanni XXIII. Questa importante arteria viaria è di fatto una via di comunicazione tra i quadranti Est ed Ovest della città di Roma ed è percorsa giornalmente da migliaia di veicoli in entrambi i sensi di marcia. Sebbene via Pineta Sacchetti con questo intervento abbia visto raddoppiare la sua carreggiata (passando da una carreggiata con doppio senso di marcia a due carreggiate per ciascun senso), la struttura viaria e gli accessi stradali laterali, determinano grosse criticità nella circolazione veicolare con forti rallentamenti soprattutto nelle ore di punta (anche nei quartieri limitrofi), con evidenti criticità alla viabilità e per raggiungere la citata struttura ospedaliera ivi ubicata;

la citata opera, finalizzata dal un lato al potenziamento dell'accessibilità al Policlinico Gemelli da parte dei pazienti e dei visitatori, mediante la previsione di un nuovo ingresso carrabile di collegamento con la stazione FS - FSL3, e dall'altro al decongestionamento del traffico veicolare su via della Pineta Sacchetti, permettendo una maggiore scorrevolezza della viabilità di emergenza dal quadrante Pineta Sacchetti, è funzionale e direttamente correlata ad assicurare un ordinato, e in piena sicurezza, svolgimento dell'Anno Santo;

il programma dettagliato degli interventi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, classifica l'opera come essenziale ed indifferibile. La sua realizzazione deve essere, pertanto, coerente con la tempistica dettata dal Giubileo 2025. Ai fini della tempestiva attuazione del citato intervento è, quindi, necessario procedere con l'approvazione del progetto esecutivo presentato dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCSS, di cui alla determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, rep. n. CT/2046/2024 del 22 ottobre 2024, prot. n. CT/134763/2024 del 22 ottobre 2024, ferme restando le prescrizioni formulate dagli enti competenti in sede di conferenza stessa;

il Commissario straordinario coordina la realizzazione degli interventi del Programma dettagliato degli interventi, ne garantisce il conseguimento nei termini previsti ed agisce con ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]";

Ritenuto, pertanto di dover procedere, stante l'indifferibilità dell'intervento e le ragioni di necessità ed urgenza sopra evidenziate, con l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo all'intervento individuato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID n. 230, recante «Realizzazione nuovo ingresso carrabile e pedonale dalla stazione FS - FL3 e la viabilità interna del Policlinico Gemelli», presentato dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCSS, in qualità di soggetto attuatore, ai fini dell'avvio dei lavori e della consegna di tutte le aree individuate nel progetto; per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. di prendere atto della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, dal Municipio XIV rep. n. CT/2046 del 22 ottobre 2024, prot. n. CT/134763, ai sensi dell'art. 14-*bis*, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esame dell'istanza presentata dal soggetto attuatore per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'attuazione dell'intervento in parola;

2. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo, esaminato positivamente in sede di conferenza dei servizi di cui al punto 1, successivamente integrato delle prescrizioni impartite e verificato ai sensi degli articoli 39 e 40 dell'allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'intervento individuato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID n. 230, recante «Realizzazione nuovo ingresso carrabile e pedonale dalla stazione FS - FL3 e la viabilità interna del Policlinico Gemelli», predisposto dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCSS, in qualità di soggetto attuatore, di cui agli elaborati sotto indicati, allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ELENCO ELABORATI								
COMMESSA: GE_STRADA_E								
PROGETTO ESECUTIVO								
Progetto di Realizzazione Nuovo Ingresso Carrabile dalla Stazione FS-FL3 e la viabilità interna del complesso Ospedaliero Policlinico Universitario "A. Gemelli" Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma - L.go F. Vito 1								
Codice Elaborato				Rev.			Oggetto	Scala
GE	FS-FL3	24	E	EL	01	01	Elenco Elaborati	-
ELABORATI GRAFICI								
OPERE CIVILI								
GE	FS-FL3	24	E	GP	01	00	Inquadramento generale	-
GE	FS-FL3	24	E	AS	01	01	Inquadramento territoriale	*1:100*
GE	FS-FL3	24	E	AR	01	01	Planimetria dell'area - Stato di progetto	*1:200*
GE	FS-FL3	24	E	AR	02	01	Planimetria - Stato di progetto	*1:50*
GE	FS-FL3	24	E	AD	01	01	Planimetria - Demolizioni	*1:50*
GE	FS-FL3	24	E	AD	02	00	Movimentazione terra - Planimetria scavi	*1:50*
GE	FS-FL3	24	E	AD	03	00	Movimentazione terra - Sezioni scavi	*1:50*
GE	FS-FL3	24	E	AD	04	00	Movimentazione terra - Planimetria rinterri	*1:50*
GE	FS-FL3	24	E	AD	05	00	Movimentazione terra - Sezioni rinterri	*1:50*
GE	FS-FL3	24	E	AD	06	01	Planimetria - Ricostruzioni	*1:50*

GE	FS-FL3	24	E	PR	01	01	Profili stradali	*1:50*
GE	FS-FL3	24	E	SS	01	01	Sezioni Trasversali - Stato di progetto	*1:50*
GE	FS-FL3	24	E	PA	01	00	Particolari costruttivi	-
STUTTURALE								
GE	FS-FL3	24	E	ST	01	00	Opere di contenimento	*varie*
GE	FS-FL3	24	E	ST	02	00	Portale di ingresso in acciaio	*varie*
IDRICO								
GE	FS-FL3	24	E	IF	01	00	Scarico acque meteoriche - Stato di progetto	*1:50*
GE	FS-FL3	24	E	IS	01	00	Deviazione tubazione ACEA - Stato di fatto	*1:100*
GE	FS-FL3	24	E	IS	02	00	Irrigazione - Stato di progetto	*1:50*
SISTEMAZIONI ESTERNE VERDE e SEGNALETICA STRADALE								
GE	FS-FL3	24	E	ED	01	01	Sistemazioni esterne e verde - Stato di progetto	-
GE	FS-FL3	24	E	ED	02	01	Segnaletica stradale - Stato di progetto	*1:50*
ALLEGATI								
TECNICI								
GE	FS-FL3	24	E	RG	01	01	Relazione Generale	
GE	FS-FL3	24	E	RT	01	00	Relazione tecnica delle opere da realizzare	
GE	FS-FL3	24	E	RT	02	00	Relazione sulle interferenze	
GE	FS-FL3	24	E	RT	03	00	Relazione sulla gestione delle materie	
GE	FS-FL3	24	E	RT	04	00	Relazione CAM	
GE	FS-FL3	24	E	PM	01	00	Piano di manutenzione	
GE	FS-FL3	24	E	RM	01	00	Relazione impianto idrico	
GE	FS-FL3	24	E	RE	01	00	Relazione impianti elettrici	
GE	FS-FL3	24	E	RS	01	00	Relazione di calcolo strutture	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	01	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	02	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	03	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Analisi e valutazione dei rischi	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	04	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo e caratteristiche dell'opera	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	05	01	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fasi e aree di cantiere	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	06	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Stima della sicurezza	
GE	FS-FL3	24	E	RZ	07	01	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Stima della sicurezza Opere Aggiuntive	
ECONOMICI								
GE	FS-FL3	24	E	CM	01	00	Computo Metrico	
GE	FS-FL3	24	E	CM	02	01	Computo Metrico Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CE	01	00	Computo Metrico Estimativo	
GE	FS-FL3	24	E	CE	02	01	Computo Metrico Estimativo Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CP	01	00	Elenco Prezzi	
GE	FS-FL3	24	E	CP	02	01	Elenco Prezzi Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CA	01	00	Analisi Prezzi	
GE	FS-FL3	24	E	CA	02	01	Analisi Prezzi Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CD	01	00	Incidenza della Manodopera	
GE	FS-FL3	24	E	CD	02	01	Incidenza della Manodopera Opere Aggiuntive	
GE	FS-FL3	24	E	CQ	01	01	Quadro Economico	
GE	FS-FL3	24	E	SC	01	00	Schema di contratto	
GE	FS-FL3	24	E	RC	01	00	Capitolato Speciale d' appalto	
GE	FS-FL3	24	E	CT	01	00	Capitolato Tecnico	

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCSS, a Roma Capitale, RFI e all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

5. La trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 18/2025 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

25A02382

ORDINANZA 10 aprile 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Intervento n. 140 recante: «Riqualificazione segnaletica stradale e turistica» – Attuazione delle attività previste dall'ordinanza n. 37 del 6 ottobre 2024 incluse nel secondo stralcio dell'intervento. (Ordinanza n. 19).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

al comma 427-*bis*, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423.[...]»;

al comma 429, stabilisce che: «La società "Giubileo 2025" cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.»;

al comma 430, dispone che: «La società "Giubileo 2025" può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizza-

ti alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, 15 febbraio 2024, 8 marzo 2024 concernenti l'approvazione della proposta di aggiornamento del citato programma dettagliato;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, di approvazione del Piano delle azioni di intervento dell'ambito dell'accoglienza, finanziato con la spesa di parte corrente, collegato al regolare svolgimento dell'Anno Santo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alla festività religiosa giubilare, includendo nel predetto programma, all'allegato 1, anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, oltre a nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, unitamente:

agli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi* - *Next Generation* EU per grandi eventituristici» - allegato 2;

all'integrazione dell'elenco delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 - allegato 3;

l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, n. 37 del 6 ottobre 2024 avente ad oggetto «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 140 recante "Riqualificazione segnaletica stradale e turistica" - Approvazione del PFTE in linea tecnica - 1° stralcio»;

Visti, altresì:

la deliberazione di Giunta capitolina n. 160 del 11 maggio 2023 recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per i quali Roma Capitale svolge ruolo di soggetto attuatore. Approvazione degli schemi di convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 S.p.a. per la gestione ed erogazione delle risorse finanziarie e per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025»;

la deliberazione di Giunta capitolina n. 286 del 3 agosto 2023 recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Aggiornamento dell'elenco degli interventi per i quali Roma Capitale svolge il ruolo di soggetto attuatore in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023. Estensione del perimetro di applicazione della convenzione per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025 e approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 S.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore in capo a società Giubileo 2025»;

Richiamati:

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

l'art. 5 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che stabilisce che:

a) con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, il soggetto attuatore cura l'adempimento dei procedimenti amministrativi necessari alla definitiva approvazione dei progetti e alla loro attuazione. Il Commissario adotta specifiche linee guida al fine di una puntuale individuazione dei compiti attribuiti a tale soggetto;

b) con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, la stazione appaltante pone in essere le attività di committenza per l'individuazione degli operatori cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture e, laddove sussistano i presupposti, può fare ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 427-*bis*, della citata legge n. 234 del 2021;

c) per gli interventi di cui all'allegato 1, ove previsto, la società agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante. Il ruolo affidato alla predetta

società e le attività 17 che la stessa è chiamata a svolgere sono definiti in ciascuna delle schede relative agli interventi ricompresi nell'allegato di cui al precedente periodo;

d) per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché per quelle riguardanti il loro affidamento, la sopra menzionata società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture tecnico-amministrative e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 429, della citata legge n. 234 del 2021, ovvero, ai sensi del comma 430 del medesimo articolo, procedere all'affidamento di incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, applicando le procedure di cui alla vigente normativa in materia [*omissis*];

Premesso che:

la Capitale d'Italia richiede un costante impegno teso a incrementare gli strumenti messi a disposizione dei cittadini e dei visitatori al fine di fornire una adeguata prima informazione sugli itinerari dei tanti luoghi dell'immenso patrimonio di interesse storico, culturale, e archeologico-monumentale disseminato in ogni parte del territorio cittadino;

la segnaletica stradale e di orientamento che nel corso degli anni è stata installata sul territorio di Roma, spesso in maniera disomogenea e disordinata sia per tipologia che per dislocazione, è frequentemente fonte di equivoco, specie con riferimento a specifici itinerari e toponimi, e soffre dell'usura dovuta al tempo ed ai numerosi atti di vandalizzazione;

il Centro storico di Roma, interamente patrimonio Unesco, è interessato ogni giorno da flussi ingenti di turisti provenienti da ogni parte del mondo in visita ai monumenti ed ai diversi luoghi di interesse culturale e di pregio architettonico e archeologico della città e, ai fini di una più completa ed esauriente offerta informativa turistica, è fondamentale una prima informazione sull'offerta di visita e un orientamento corretto ai tanti luoghi di interesse;

nell'ambito delle misure di accoglienza per i pellegrini e i visitatori, è stata programmata la progettazione di itinerari privilegiati rivolti al pubblico che confluirà nella Capitale nel corso del Giubileo 2025, con l'individuazione delle principali polarità da indicare e raggiungere nelle diverse modalità, nonché di specifici itinerari tematici di tipo turistico/culturale in relazione ai flussi e ai principali punti di arrivo in città;

nel programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, è stato confermato l'intervento classificato nell'allegato 1 con l'ID n. 140 recante «Riqualificazione segnaletica stradale e turistica», concernente la manutenzione della segnaletica stradale installata sul territorio di Roma Capitale e dedicata a pedoni, ciclisti, automobilisti, che risente dell'usura dovuta al tempo ed ai numerosi atti di vandalizzazione. Tale intervento prevede, altresì, un progetto di aggiornamento, riqualificazione, bonifica e implementazione della segnaletica turistica presente nei punti di interesse, su tragitti di valore storico/culturale/monumentale;

l'intervento *de quo* prevede: il censimento e la puntuale ricognizione delle tipologie e della distribuzione territoriale della preesistente segnaletica stradale, con particolare riferimento alla segnaletica turistica e a quella di toponomastica; la manutenzione della segnaletica esistente e la eliminazione di quella eccedente o divenuta non più utile; la progettazione e la successiva installazione di nuovi segnali direzionali e informativi organizzati in tre livelli di servizio L1 «definizione dei Terminus dei percorsi», L2 «percorsi principali» e L3 «innesti trasversali di connessione e segnaletica diffusa»; la segnalazione sistemica delle piste ciclabili esistenti, individuazione e segnalazione di percorsi che ne assicurino l'interconnessione; l'installazione di segnaletica digitale, mediante un sistema di marcatori in grado di connettersi e interfacciarsi ai dispositivi mobili digitali per fornire informazioni e suggerimenti di itinerari di visita ai pellegrini e viaggiatori attesi per l'Anno Santo;

con deliberazione di Giunta capitolina n. 286 del 3 agosto 2023, Roma Capitale, quale amministrazione proponente, ha affidato a società Giubileo 2025 (di seguito società) il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi;

Premesso, altresì, che:

l'intervento *de quo* è integralmente finanziato con risorse giubilari per complessivi 5.000.000,00 di euro;

con ordinanza commissariale n. 37 del 6 ottobre 2024, data la complessità riscontrata in fase di progettazione, dovuta anche all'implicazione di più strutture ed articolazioni di Roma Capitale, l'intervento è stato suddiviso in più stralci funzionali, così descritti:

primo stralcio:

riqualificazione della segnaletica turistica; installazioni nuovi segnali L1, L2, L3;

manutenzione pannelli del «Progetto Mirabilia», già nel patrimonio di Roma Capitale;

per un importo complessivo di circa 1.300.000,00 di euro;

secondo stralcio:

progetto di acquisizione e ripristino degli ulteriori pannelli del «Progetto Mirabilia», non già ricompresi nel patrimonio del citato ente locale;

digitalizzazione della segnaletica turistica;

riqualificazione segnaletica orizzontale e motivazionale per percorsi laici o integrativi;

per un importo complessivo di circa 2.000.000,00 di euro;

terzo stralcio:

riqualificazione della segnaletica stradale (viabilità principale);

toponomastica:

per complessivi 1.700.000,00 di euro;

con la predetta ordinanza è stato anche approvato il PFTE del primo stralcio, dando atto dell'esito positivo della Conferenza di servizi, all'uopo convocata dal soggetto attuatore;

Considerato che:

l'amministrazione di Roma Capitale, già a partire dal 1994, ha dato attuazione al «Progetto Mirabilia», concernente la realizzazione ed installazione sul territorio di Roma Capitale di una serie di pannelli didattici illustrativi dalle peculiarità urbanistiche-monumentali dei beni culturali, ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici della Città di Roma;

il compendio mobiliare costituito dai pannelli afferenti al Progetto Mirabilia rappresenta un considerevole e pregevole contributo all'attività informativa a favore di turisti e pellegrini sul patrimonio artistico, architettonico e culturale collocato nel centro storico cittadino;

il progetto di riordino e revisione della segnaletica turistica e della pannellistica didattica, incluso nel primo stralcio dell'intervento giubilare n. 140 prevede il recupero, l'aggiornamento e l'ottimizzazione della pannellistica di tipo «Mirabilia» presente sul territorio cittadino, in parte già nella piena disponibilità di Roma Capitale che, con determinazione dirigenziale rep. 757 prot. RI/38480 del 10 dicembre 2021, ne ha acquisito circa 130 pannelli dalla procedura fallimentare della società MP Mirabilia S.r.l.;

il secondo stralcio del progetto n. id. 140 «Riqualificazione segnaletica stradale e turistica» prevede per le medesime finalità l'acquisizione e ripristino degli ulteriori pannelli del «Progetto Mirabilia», non già ricompresi nel patrimonio di Roma Capitale;

l'associazione culturale Progetto Mirabilia, titolare dei pannelli oggetto del secondo stralcio dell'intervento in oggetto, ha più volte avanzato la proposta all'Amministrazione di Roma Capitale di acquisire il compendio mobiliare composto dai pannelli rimasti nella disponibilità dell'associazione e, in considerazione dell'approssimarsi dell'evento giubilare, ha avanzato la proposta anche al Commissario straordinario;

Considerato, altresì, che:

la struttura commissariale ha, pertanto, richiesto alla società Giubileo 2025, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, di procedere alla verifica della consistenza tecnico-economica del cespite mobiliare offerto in vendita dall'associazione culturale Progetto Mirabilia, alla verifica contestuale circa l'esistenza dei requisiti in possesso del soggetto proponente venditore circa l'effettiva titolarità dei beni, nonché a determinare il valore dei beni proposti in vendita per poter adeguatamente valutare di procedere alla loro acquisizione in favore di Roma Capitale;

le conseguenti attività di verifica e valutazione, contenute in apposita relazione conclusiva dello studio affidato dalla Giubileo 2025 S.p.a. a primaria società di consulenza, hanno stabilito la consistenza effettiva del compendio mobiliare in questione, il suo livello di manutenzione e conservazione nonché il valore di acquisto, oltre ad individuare situazione di pendenze, di debiti, e di passività, nei confronti di Roma Capitale, il cui ammontare dovrà essere detratto dal prezzo che sarà ritenuto congruo ed offerto in favore della parte venditrice;

alla luce delle verifiche effettuate e della stima del valore emersa dall'attività di controllo della consistenza e *due diligence* appositamente commissionata, la società Giubileo 2025 S.p.a., può procedere all'acquisto in favore di Roma Capitale del cespite mobiliare in questione;

con memoria n. 15 in data 4 marzo 2025, la Giunta capitolina ha riconosciuto l'interesse dell'Amministrazione capitolina alla consegna a titolo gratuito dei pannelli afferenti al compendio mobiliare in questione, in favore della Sovrintendenza capitolina;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]».

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. alla società Giubileo 2025 S.p.a. di procedere all'acquisto, con i fondi e nell'ambito del II stralcio dell'intervento id. n. 140 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con effetti immediati in favore di Roma Capitale, che si è dichiarata interessata alla consegna gratuita, del compendio mobiliare di proprietà dell'associazione culturale Progetto Mirabilia così come risultante dalle attività di verifica svolte nell'ambito dello studio affidato a primaria società di consulenza. Al prezzo per l'acquisito concordato con il venditore dovranno essere detratte in compensazione tutte le somme a qualsiasi titolo da questo dovute in favore di Roma Capitale, fermo restando il recupero nelle forme previste dalle disposizioni vigenti di altri debiti di spettanza della Agenzia entrate riscossione;

2. a società Giubileo 2025 S.p.a. di provvedere, nell'ambito delle attività di cui al secondo stralcio dell'intervento id. n. 140 *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, alla manutenzione straordinaria, laddove necessaria, dei pannelli inclusi nell'ambito del compendio mobiliare di cui al punto 1, prima della consegna gratuita in favore della Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale, come previsto dalla memoria della Giunta capitolina n. 15 in data 4 marzo 2025;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Roma Capitale ed a società Giubileo 2025, per il seguito di competenza;

4. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

5. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

25A02385

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 22 novembre 2024.

Costituzione del Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2010, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 5, comma 4, nella parte in cui prevede la possibilità per i Capi delle strutture generali di istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile, per l'esame di particolari questioni;

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice della protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Capo V, che disciplina le modalità di partecipazione e dei cittadini alle attività di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2019 concernente la «Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2021, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, a far data dal 15 giugno 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, con il quale al dott. Fabio Ciciliano è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Considerata la necessità di favorire l'inclusione dei giovani nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile per valorizzarne le specificità anche in riferimento ai bisogni emergenti della società;

Ravvisata, altresì, l'esigenza di creare un confronto consultivo dei giovani presso il Dipartimento della protezione civile, al fine di identificare nuove strategie di sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Tavolo nazionale dei giovani

1. Al fine di favorire la piena partecipazione dei giovani alle attività del Servizio nazionale della protezione civile è istituito il Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di protezione civile (TNG).

Art. 2.

Finalità

1. Il TNG è uno strumento partecipativo, di confronto e collaborazione finalizzato a coinvolgere le nuove generazioni nel sistema di protezione civile attraverso una costante interazione con il Dipartimento della protezione civile.

2. Il TNG ha come obiettivi:

a. analizzare, interpretare e rappresentare i bisogni dei giovani nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

b. proporre soluzioni sostenibili per valorizzare il percorso esperienziale dei volontari di protezione civile, mettendo al servizio dei giovani volontari le esperienze dei più esperti attraverso modalità e linguaggi fruibili dai più giovani;

c. sviluppare e proporre modelli organizzativi per la partecipazione attiva dei giovani nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di protezione civile favorendo la transizione generazionale a favore dell'inclusione dei giovani;

d. individuare proposte affinché i giovani possano contribuire alla partecipazione attiva per finalizzare lo sviluppo di competenze in favore delle comunità vulnerabili a seguito di eventi di protezione civile incoraggiando la fidelizzazione alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, anche in riferimento alle forme di volontariato spontaneo previste dall'art. 31, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

e. proporre soluzioni che possano consentire di rendere i temi di protezione civile più fruibili alle nuove generazioni anche in relazione alle sfide emergenti in tema di transizione digitale ed ecologica;

f. contribuire, attraverso la propria attività propositiva, a fornire idee e strategie innovative per aumentare la rete di giovani che si interessino delle tematiche di protezione civile, anche attraverso l'individuazione delle nuove modalità di comunicazione digitale, in linea con le esigenze ed i linguaggi multimediali contemporanei.

3. Il TNG, su richiesta del Capo del Dipartimento, può effettuare approfondimenti, analisi e ricerche su altre tematiche strategiche o di attualità, che riguardino la dimensione dei giovani nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 3.

Composizione

1. La composizione del TNG è articolata in modo da assicurare la rappresentanza giovanile in maniera diversificata e rappresentativa del volontariato di protezione civile.

2. Con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno individuati nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ventinove giovani volontari componenti del TNG che dovranno aver compiuto almeno 16 anni o che, alla data di cessazione delle attività del TNG di cui al successivo art. 5, non avranno compiuto il trentesimo anno di età. Al fine di raccordare le attività del TNG, con il medesimo atto del Capo del Dipartimento, saranno individuati due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dei quali uno con funzioni di coordinatore ed uno con funzioni vicarie.

3. I nominativi dei giovani volontari saranno individuati dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle valutazioni delle candidature inviate dagli interessati, per il tramite delle organizzazioni di volontariato di protezione civile cui appartengono, secondo le procedure relative alle manifestazioni d'interesse pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

Organizzazione

1. Il TNG si riunisce, di norma, presso il Dipartimento della protezione civile con cadenza trimestrale, alla presenza del Capo del Dipartimento ovvero, in sua vece, di un suo sostituto.

2. I partecipanti al TNG possono effettuare, presso il Dipartimento della protezione civile, riunioni o incontri propedeutici per l'approfondimento delle tematiche.

3. Il Dipartimento della protezione civile assicura il necessario supporto per garantire le attività del TNG, mediante una apposita segreteria tecnica composta da quattro rappresentanti individuati con il medesimo atto del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'art. 3, comma 2, nell'ambito dell'Ufficio I - volontariato e risorse del Servizio nazionale e dell'Ufficio del direttore operativo per il coordinamento delle emergenze.

4. Alle riunioni del TNG possono essere chiamati a partecipare, qualora richiesto, esperti o soggetti di chiara fama relativamente alle tematiche oggetto del presente provvedimento.

Art. 5.

Gratuità delle attività

1. Ai componenti del TNG, che svolgono l'attività a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 6.

Durata delle attività

1. Il TNG dura in carica due anni.

2. Con cadenza semestrale, il TNG redige un report riepilogativo delle attività svolte e delle proposte elaborate da sottoporre al Capo del Dipartimento.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A02381

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° aprile 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Aimovig». (Determina n. 30/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. DG/727/2020 del 10 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 182 del 21 luglio 2020, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano AIMOVIG (erenumab), sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania»;

Vista la determina AIFA n. DG/728/2020 del 10 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 182 del 21 luglio 2020, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Aimovig» (erenumab), sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 7-11 ottobre 2024, con il quale la suddetta CSE ha stabilito:

la possibilità di passare da un mAb anti-CGRP a un altro in caso di scarsa tollerabilità;

la possibilità di associare al trattamento con mAb anti CGRP la tossina botulinica A;

l'eliminazione della rivalutazione obbligatoria dopo tre mesi e l'impostazione delle rivalutazioni obbligatorie ogni sei mesi;

l'eliminazione dell'obbligo di sospensione del trattamento dopo dodici mesi e l'inserimento, nelle rivalutazioni dopo dodici e diciotto mesi, di una domanda relativa alla possibilità di considerare l'interruzione del trattamento.

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale derivante dalla decisione della CSE, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio AIMOVIG nel trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° aprile 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A02424

DETERMINA 1° aprile 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Ajovy». (Determina n. 31/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA DG/730/2020 del 10 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 182 del 21 luglio 2020, relativa alla Riclassificazione del medicinale per uso umano «AJOVY» (fremanezumab), sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 7-11 ottobre 2024, con il quale la suddetta CSE ha stabilito:

la possibilità di passare da un mAb anti-CGRP a un altro in caso di scarsa tollerabilità;

la possibilità di associare al trattamento con mAb anti CGRP la tossina botulinica A;

l'eliminazione della rivalutazione obbligatoria dopo 3 mesi e l'impostazione delle rivalutazioni obbligatorie ogni 6 mesi.;

l'eliminazione dell'obbligo di sospensione del trattamento dopo dodici mesi e l'inserimento, nelle rivalutazioni dopo dodici e diciotto mesi, di una domanda relativa alla possibilità di considerare l'interruzione del trattamento.

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della CSE, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio AJOVY nel «trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° aprile 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A02425

DETERMINA 1° aprile 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Aquipta». (Determina n. 32/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento

dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 506/2024 del 30 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2024, relativa alla Riclassificazione del medicinale per uso umano «AQUIPTA» (atogepant), sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 7-11 ottobre 2024, con il quale la suddetta CSE ha stabilito:

la possibilità di passare da un mAb anti-CGRP a un altro in caso di scarsa tollerabilità;

la possibilità di associare al trattamento con mAb anti CGRP la tossina botulinica A;

l'eliminazione della rivalutazione obbligatoria dopo tre mesi e l'impostazione delle rivalutazioni obbligatorie ogni sei mesi;

l'eliminazione dell'obbligo di sospensione del trattamento dopo dodici mesi e l'inserimento, nelle rivalutazioni dopo dodici e diciotto mesi, di una domanda relativa alla possibilità di considerare l'interruzione del trattamento.

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della CSE, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio AQUIPTA nel «trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° aprile 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A02426

DETERMINA 1° aprile 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Emgality». (Determina n. 33/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis*, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. DG/732/2020 del 10 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 182 del 21 luglio 2020, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Emgality» (galcanezumab), sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥ 11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 7-11 ottobre 2024, con il quale la suddetta CSE ha stabilito:

la possibilità di passare da un mAb anti-CGRP a un altro in caso di scarsa tollerabilità;

la possibilità di associare al trattamento con mAb anti CGRP la tossina botulinica A;

l'eliminazione della rivalutazione obbligatoria dopo tre mesi e l'impostazione delle rivalutazioni obbligatorie ogni sei mesi.;

l'eliminazione dell'obbligo di sospensione del trattamento dopo dodici mesi e l'inserimento, nelle rivalutazioni dopo dodici e diciotto mesi, di una domanda relativa alla possibilità di considerare l'interruzione del trattamento;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della CSE, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio EMGALITY nel «trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS $\geq$ 11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° aprile 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A02427

DETERMINA 1° aprile 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Vyepti». (Determina n. 34/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sa-

nitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 440/2023 del 20 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2023, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Vyepti» (eptinezumab), sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 7-11 ottobre 2024, con il quale la suddetta CSE ha stabilito:

la possibilità di passare da un mAb anti-CGRP a un altro in caso di scarsa tollerabilità;

la possibilità di associare al trattamento con mAb anti CGRP la tossina botulinica A;

l'eliminazione della rivalutazione obbligatoria dopo tre mesi e l'impostazione delle rivalutazioni obbligatorie ogni sei mesi;

l'eliminazione dell'obbligo di sospensione del trattamento dopo dodici mesi e l'inserimento, nelle rivalutazioni dopo dodici e diciotto mesi, di una domanda relativa alla possibilità di considerare l'interruzione del trattamento.

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Sistema sanitario nazionale derivante dalla decisione della CSE, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio VYEPTI nel «trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it/

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° aprile 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A02428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost, «Umostil».

Estratto determina AAM/PPA n. 241/2025 dell'11 aprile 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/3.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Farma Group S.r.l., codice fiscale 02063950444, con sede legale e domicilio fiscale in via Farfisa, 18, 60021, Camerano (AN), Italia.

Medicinale: UMOSTIL.

Confezione A.I.C. n. 045531011 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Pp da 2,5 ml con contagocce;

alla società AGF S.r.l., codice fiscale 02499490429, con sede legale e domicilio fiscale in piazza Mazzini, 17 - 60033 Chiaravalle (AN), Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02388

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Tachipirina».

Estratto determina AAM/PPA n. 243/2025 dell'11 aprile 2025

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale TACHIPIRINA nella confezione di seguito indicata:

confezione:

«1000 mg compresse» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 012745360 (base 10) 0D4YNJ (base 32);

principio attivo: paracetamolo;

codice pratica: N1B/2025/169;

titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 - Roma - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02389

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di [18F] PSMA-1007, «Radelumin».

Estratto determina AAM/PPA n. 246/2025 dell'11 aprile 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), con procedura FR/H/0797/II/022/G, relativamente al medicinale RADELUMIN:

tipo IA_{IN}, B.II.b.2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. compresi il controllo dei lotti/le prove:

aggiunta del sito responsabile del controllo e del rilascio lotti HDZ (Krankenhausbetriebsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH, Georgstr. 11, 32545 Bad Oeynhausen, Germania);

tipo IA_{IN}, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sito di confezionamento secondario:

aggiunta di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito;

tipo II, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *c)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi:

aggiunta di un sito di produzione e confezionamento primario del prodotto finito;

tipo IA_{IN}, B.II.b.2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *a)* sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove:

aggiunta di un sito controllo dei lotti;

tipo II, B.I.a.1 - modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *g)* introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo:

aggiunta di un sito di produzione della sostanza attiva.

Si modificano gli stampati, paragrafo 6 del foglio illustrativo, come descritto:

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

[...]

Produttori:

[...]

Krankenhausbetriebsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH

Georgstr. 11

32545 Bad Oeynhausen

Germania

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), con procedura FR/H/0797/II/023/G, relativamente al medicinale «Radelumin»:

tipo IA_{IN}, n. 2, B.II.b.2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. compresi il controllo dei lotti/le prove:

aggiunta del sito di controllo e di rilascio lotti AAA-FOR (Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy S.r.l., via Piero Maroncelli 40, 47014 Meldola, Italia);

aggiunta del sito di controllo e di rilascio lotti AAA-VEN (Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy S.r.l., viale Dell'Industria Snc, 86077 Pozzilli, Italia);

tipo IA_{IN}, n. 2, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sito di confezionamento secondario:

aggiunta di due siti di confezionamento secondario;

tipo II, n. 2, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *c)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi:

aggiunta di due siti di produzione e confezionamento primario;

tipo II, n. 2, B.I.a.1 - modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *g)* introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo:

aggiunta di due siti di confezionamento secondario.

Si modificano gli stampati, paragrafo 6 del foglio illustrativo, come descritto:

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

[...]

Produttori:

[...]

Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy S.r.l.

via Piero Maroncelli 40

47014 Meldola

Italia

Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy S.r.l.

viale Dell'Industria Snc

86077 Pozzilli

Italia

Confezioni:

A.I.C. n. 050594047 - «2000 Mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 10 ml contenente da 0,3 ml a 10 ml;

A.I.C. n. 050594050 - «2000 Mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 15 ml contenente da 0,3 ml a 15 ml;

A.I.C. n. 050594062 - «2000 Mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 20 ml contenente da 0,3 ml a 20 ml.

Titolare A.I.C.: ABX advanced biochemical compounds - Biomedizinische Forschungsreagenzien GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Heinrich-Gläser-Straße 10-14, 01454 Radeberg, Germania.

Procedure europea: FR/H/0797/II/022/G e FR/H/0797/II/023/G.

Codici pratica: VC2/2024/272 - VC2/2024/304.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02390

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina e acido clavulanico, «Clautero».

Estratto determina AAM/PPA n. 247/2025 dell'11 aprile 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/12.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sandoz GmbH, con sede legale in Biochemiestrasse, 10, 6250 Kundl, Austria.

Medicinale: CLAUTERO.

Confezioni:

042174019 - «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine in carta/PE/AL/PE;

042174021 - «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine in carta/PE/AL/PE;

042174033 - «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine in carta/PE/AL/PE;

042174045 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/AL;

042174058 - «bambini 400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone in vetro da 35 ml con cucchiaio dosatore;

042174060 - «bambini 400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone in vetro da 35 ml con siringa dosatrice;

042174072 - «bambini 400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone in vetro da 70 ml con cucchiaio dosatore;

042174084 - «bambini 400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone in vetro da 70 ml con siringa dosatrice;

042174096 - «bambini 400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone in vetro da 140 ml con cucchiaio dosatore;

042174108 - «bambini 400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone in vetro da 140 ml con siringa dosatrice;

042174110 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in strip PE/AL/PE/AL,

alla società Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano, codice fiscale 12363980157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02391

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di [18F] PSMA-1007, «Radelumin».

Estratto determina AAM/PPA n. 248/2025 dell'11 aprile 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), con procedura FR/H/0797/II/009/G, relativamente al medicinale RADELUMIN:

Tipo IA_{IN}, B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. compresi il controllo dei lotti/le prove:

aggiunta del sito responsabile del controllo e del rilascio lotti ABX Advanced Biochemical Compounds Biomedizinische Forschungsreagenzien Gmbh Heinrich-Glaeser-Str. 10-14, 01454 Radeberg, Germania.

Tipo IA_{IN}, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sito di confezionamento secondario:

aggiunta di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito.

Tipo II, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *c)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi:

aggiunta di un sito di produzione e confezionamento primario del prodotto finito.

Tipo IA_{IN}, B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *a)* sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove:

aggiunta di un sito responsabile per il controllo lotti.

Tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *g)* introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo:

aggiunta di un sito di produzione della sostanza attiva.

Tipo IA, B.I.c.2 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del principio attivo; *b)* aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova:

aggiunta di un nuovo parametro di specifica del confezionamento primario del principio attivo.

Tipo IB, B.I.c.1 - Modifica del confezionamento primario del principio attivo; *z)* altra variazione:

aggiunta di un confezionamento primario aggiuntivo (flaconcino di vetro di dimensioni e tappo diversi).

Si modificano gli stampati, paragrafo 6 del foglio illustrativo, come descritto:

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

[…]

Produttori:

[…]

ABX GmbH Heinrich-Glaeser-Str. 10-14, 01454 Radeberg, Germania.

Confezioni A.I.C.:

050594011 - «1300 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 10 ml contenente da 0,3 ml a 10 ml;

050594023 - «1300 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 15 ml contenente da 0,3 ml a 15 ml;

050594035 - «1300 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 20 ml contenente da 0,3 ml a 20 ml;

050594047 - «2000 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 10 ml contenente da 0,3 ml a 10 ml;

050594050 - «2000 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 15 ml contenente da 0,3 ml a 15 ml;

050594062 - «2000 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 20 ml contenente da 0,3 ml a 20 ml.

Titolare A.I.C.: ABX Advanced Biochemical Compounds - Biomedizinische Forschungsreagenzien GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Heinrich-Gläser-Straße 10-14, 01454 Radeberg, Germania.

Procedura europea: FR/H/0797/II/009/G.

Codice pratica: VC2/2023/276.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02392

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levofloxacina, «Findatur».

Estratto determina AAM/PPA n. 249/2025 dell'11 aprile 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale FINDATUR:

IT/H/0340/001-002/II/025, Tipo II, C.I.2b) - Aggiornamento degli stampati per allineamento al medicinale di riferimento (Tavanic-Sanofi S.r.l.); modifiche di adeguamento al QRD template, nella versione corrente; modifiche editoriali;

IT/H/0340/001-002/IB/024/G, Tipo IB, C.I.3z) e Tipo IA_{IN}, C.I.3a):

inserimento delle raccomandazioni PSUR *Follow-up procedures Fluoroquinolones for systemic and inhalation use* - CZ/H/PSUFU/A-31/1452/202210 (*Re-assessment of long-lasting, disabling and potentially irreversible ADRs 5 years after Art. 31 referral procedure on Quinolone- and fluoroquinolone- containing medicinal products for systemic and inhalation use* EMEA/H/A-31/1452);

inserimento dei risultati della procedura PSUSA-00010767-202310.

Si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 8, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del foglio illustrativo e alle sezioni 12, 17, 18 e blue box del confezionamento esterno.

Confezioni A.I.C. n.:

040598017 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister Al/Pvc;

040598029 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister Al/Pvc.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare di A.I.C.: Genetic S.p.a., codice fiscale 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale via G. della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio (SA), Italia.

Procedure europea: IT/H/0340/001-002/II/025 - IT/H/0340/001-002/IB/024/G.

Codici pratica: VC2/2024/694 - C1B/2024/2022.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02393

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, dieci provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1. DET PRES n. 546/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MONOFERRIC;

2. DET PRES n. 547/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AXITINIB TEVA;

3. DET PRES n. 548/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AXITINIB ACCORD;

4. DET PRES n. 549/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN TEVA ITALIA;

5. DET PRES n. 550/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN MYLAN;

6. DET PRES n. 551/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AJOVY;

7. DET PRES n. 552/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Integrazione determina 363/2025» relativa al medicinale ZIRTEC;

8. DET PRES n. 553/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Rettifica determina 344/2025» relativa al medicinale RAMIPRIL ALTER;

9. DET PRES n. 554/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Integrazione determina 359/2025» relativa al medicinale PANTORC;

10. DET PRES n. 555/2025 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto «Integrazione determina 356/2025» relativa al medicinale PANTORC.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A02429

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del movimento «Radicali italiani»

Art. 1.
Il Movimento

1. «Radicali Italiani», movimento liberale, liberista, libertario è un organismo politico costituito dagli iscritti al Movimento.

2. Il simbolo del Movimento consiste in un elemento grafico rappresentante una rosa rossa stilizzata con le parole «radicali italiani» in carattere stampatello minuscolo.

3. Gli organi del Movimento sono: il Congresso degli iscritti, il Comitato nazionale, la Direzione, la Giunta, il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente del Comitato e il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza. Tutti gli organi durano in carica due anni da congresso a congresso.

4. Il Movimento promuove la parità di genere nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, così come nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle persone indipendentemente dal sesso, dall'età, dall'orientamento sessuale, dalle convinzioni religiose, dalle disabilità, dalla cittadinanza, dalle origini familiari o da qualunque altra condizione personale.

5. Il Movimento, che ha sede in Roma, Via Angelo Bargoni n. 32-36, ha lo scopo di rafforzare le lotte liberali, liberiste e libertarie per la Rivoluzione liberale e per gli Stati Uniti d'Europa con metodo democratico e nel rispetto dei principi costituzionali.

6. L'attività del Movimento è regolata dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione.

Art. 2.
Gli iscritti

1. Può iscriversi al Movimento chiunque, senza distinzione di età e di nazionalità.

2. L'iscrizione è compatibile con qualsiasi appartenenza, politica, sociale, confessionale.

3. Gli iscritti sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione e godono del diritto di elettorato attivo e passivo secondo le modalità previste dal successivo art. 5 co.2.

4. Gli iscritti possono presentare ricorsi al Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza circa la corretta interpretazione e applicazione dello Statuto.

5. L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota annuale, che vale da accettazione del presente Statuto.

Art. 3.
Le Associazioni riconosciute

1. Gli iscritti, rappresentanti di associazioni territoriali o tematiche, possono proporre il riconoscimento delle stesse da parte di Radicali Italiani, con richiesta al Segretario, ferme restando le rispettive autonomie giuridiche e patrimoniali.

2. Il riconoscimento alle associazioni avviene attraverso il rispetto dei requisiti richiesti dalle «Disposizioni di raccordo tra Radicali Italiani e le Associazioni Riconosciute». Qualora vengano meno i requisiti, il riconoscimento può essere revocato in qualunque momento. Il riconoscimento o la revoca delle associazioni spettano al Segretario in accordo con Tesoriere e Presidente.

3. Le associazioni riconosciute sono tenute a comunicare entro 7 giorni eventuali modifiche dello Statuto, degli organi dirigenti e dei recapiti e profili telematici.

4. Gli iscritti a Radicali Italiani possono iscriversi a più associazioni riconosciute.

5. Ogni associazione riconosciuta costituita da almeno 10 iscritti a Radicali Italiani per l'anno in corso, può indicare tra i propri componenti un rappresentante al Comitato Nazionale. Ai fini di questo requisito, l'iscritto a più associazioni riconosciute deve optare per una sola di esse, senza possibilità di modifica per l'anno in corso, salvo che sopraggiunga lo scioglimento dell'associazione stessa.

Art. 4.
Assemblea delle Associazioni Radicali riconosciute

1. Il Segretario, d'intesa con il Tesoriere, può convocare l'assemblea delle Associazioni, anche su richiesta della maggioranza delle Associazioni stesse.

2. L'assemblea non ha potere di deliberare indirizzi politici, può esprimere pareri a maggioranza, non vincolanti; partecipano con diritto di voto tre rappresentanti per ogni associazione radicale riconosciuta.

3. È un organo organizzativo e consultivo che fa riferimento al Segretario, al Comitato e al Congresso, con lo scopo di coordinare e promuovere le iniziative di carattere nazionale e/o locale.

Art. 5.
Il Congresso degli iscritti

1. Il Congresso degli iscritti:

1. si tiene ogni due anni nella prima decade di dicembre; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via mail contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della convocazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza e si perfeziona con la pubblicazione sul sito;

2. stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico biennale del Movimento, anche attraverso l'approvazione di atti d'indirizzo che impegnano gli organi esecutivi secondo le modalità previste dal Regolamento del Congresso;

3. delibera sulle quote minime di iscrizione per il biennio successivo;

4. delibera a maggioranza semplice dei votanti sulle richieste di prosecuzione del rapporto di adesione avanzate da gruppi o associazioni non radicali, previo parere favorevole del Segretario entrante;

5. provvede all'elezione del Presidente del Movimento, del Segretario, del Tesoriere, di 40 membri del Comitato Nazionale e del Collegio dei Revisori dei conti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento;

6. approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo Statuto, che entreranno in vigore dopo la ratifica definitiva da parte del Comitato Nazionale; le modifiche dello Statuto, del simbolo e della denominazione del Partito sono eseguite per atto pubblico e in conformità all'art. 4, comma 4, decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149;

7. approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti le modifiche del simbolo e la denominazione del Movimento;

8. approva il Regolamento e l'Ordine del giorno del Congresso, proposti dal Comitato Nazionale.

2. Al Congresso partecipano con diritto di voto attivo gli iscritti in entrambi gli anni precedenti il Congresso. Tutti gli iscritti al movimento hanno diritto di elettorato passivo.

3. I lavori del Congresso sono pubblici.

Art. 6.
Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare al Comitato Nazionale che lo approva entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 7.
Il Congresso straordinario

1. Il Congresso straordinario è convocato:

1. dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via mail contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della convocazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza;

2. dal Presidente del Movimento quando lo richieda un terzo degli iscritti;

3. dal Presidente del Comitato, quando lo richieda il Comitato nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8.
Il Comitato Nazionale

1. Il Comitato Nazionale:

1. dibatte e delibera a maggioranza semplice dei votanti su iniziative del Movimento e sulle decisioni e sulle proposte degli organi dirigenti; tali deliberazioni sono vincolanti per gli organi dirigenti se adottate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei votanti, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti;

2. ratifica a maggioranza semplice dei votanti, entro 90 giorni, modifiche allo Statuto approvate dal Congresso;

3. approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo Statuto proposte dal Segretario o da un terzo dei membri del Comitato Nazionale;

4. delibera a maggioranza semplice dei votanti, previo parere favorevole del Segretario, sulle richieste di adesione avanzate da associazioni o gruppi non radicali, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti;

5. elegge, nella prima riunione successiva al Congresso, tra i propri componenti a maggioranza semplice dei votanti, il Presidente del Comitato. L'elezione è valida quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti del comitato.

6. elegge a maggioranza semplice dei votanti il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza, in conformità con l'articolo 1, comma 4;

7. approva, a maggioranza semplice dei votanti, la proposta di regolamento e di ordine del giorno, proposti dal Segretario, da sottoporre all'approvazione del Congresso;

8. approva, a maggioranza semplice dei votanti, il rendiconto d'esercizio presentato dal Tesoriere;

9. approva le «Disposizioni di raccordo tra Radicali Italiani e le Associazioni Riconosciute» proposte dal Segretario in accordo con Tesoriere e Presidente.

2. Il Comitato Nazionale è convocato almeno una volta ogni tre mesi:

1. dal Segretario, in via ordinaria, o in via straordinaria, anche di concerto con il Presidente del Comitato, quando ritenga che vi siano condizioni di necessità e urgenza;

2. dal Presidente del Comitato in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Comitato Nazionale è composto:

1. da 40 membri eletti dal Congresso sulla base di candidature individuali e da un numero minimo di 5 e massimo di 10 membri estratti a sorte tra chi è iscritto almeno due volte negli ultimi tre anni, in modo da garantire complessivamente una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso;

2. da un membro in qualità di rappresentante di ogni associazione radicale riconosciuta che abbia almeno 10 iscritti al Movimento per l'anno in corso;

3. dai parlamentari italiani ed europei e dai consiglieri regionali iscritti al Movimento per l'anno in corso. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o per scadenza del mandato elettorale, i parlamentari e i consiglieri suddetti continuano a far parte a pieno titolo del Comitato nazionale fino alla tenuta del Congresso successivo.

4. Nelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda maggioranze qualificate, votano e rilevano ai fini del *quorum* i componenti del Comitato eletti dal Congresso, gli estratti a sorte e i rappresentanti delle associazioni radicali riconosciute con 10 iscritti al Movimento per l'anno in corso.

5. I membri del Comitato nazionale devono rinnovare la propria iscrizione a Radicali italiani entro il 31 gennaio di ogni anno o entro 15 giorni dal loro subentro, a pena di decadenza.

6. Il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere e i membri della Direzione partecipano alle riunioni del Comitato Nazionale senza diritto di voto ove non anche componenti del Comitato.

7. Le riunioni del Comitato Nazionale sono pubbliche.

Art. 9.
Il Presidente del Comitato

1. è eletto dal Comitato nella prima riunione successiva al Congresso;

2. può nominare, tra i componenti del Comitato stesso, due Vicepresidenti, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste dal Regolamento di Assemblea;

3. assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del Regolamento; assicura la circolazione delle informazioni, organizza e garantisce il confronto tra i membri del Comitato, con i mezzi di comunicazione messi a disposizione dal Movimento, e ne definisce le regole.

4. In applicazione delle norme del Regolamento, dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato;

5. può essere sfiduciato quando lo richieda la maggioranza dei componenti; la mozione di sfiducia è approvata a maggioranza semplice dei votanti; se approvata, subentra il Vicepresidente anziano o, in caso di ruolo vacante, il Presidente del Movimento, e il Comitato elegge un nuovo Presidente alla sua successiva riunione.

Art. 10.
La Direzione

1. collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa del Movimento e ha una funzione consultiva.

2. È composta dal Presidente del Movimento, dal Segretario, dal Tesoriere e da non oltre quindici membri nominati in modo da garantire complessivamente una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%, dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere, di cui almeno 8 entro il ventesimo giorno successivo alla chiusura del Congresso.

3. Alle riunioni di Direzione partecipano come invitati:

1. gli *ex* Segretari del Partito Radicale e di Radicali Italiani iscritti al Movimento;

2. i parlamentari italiani, i parlamentari europei, i consiglieri regionali iscritti al Movimento;

3. i membri di Giunta;

4. il presidente e i vicepresidenti del Comitato Nazionale;

5. i Revisori dei conti.

4. Il Segretario, d'intesa con il Tesoriere, può integrare gli inviti alle riunioni della Direzione.

5. Le riunioni della Direzione sono pubbliche. La trattazione riservata di una riunione o di un punto all'ordine del giorno è decisa a maggioranza dei presenti.

Art. 11.
La Giunta

1. Il Segretario e il Tesoriere possono dotarsi di una Giunta esecutiva, composta complessivamente da non oltre dieci membri da loro nominati, che possono essere sostituiti.

Art. 12.
Il Presidente del Movimento

1. Presiede il Congresso e la prima riunione del Comitato Nazionale fino all'elezione del Presidente del Comitato Nazionale.

2. Convoca il Congresso straordinario quando lo richieda un terzo degli iscritti.

3. Il Presidente del Movimento fa parte di diritto della Direzione.

Art. 13.
Il Segretario

1. Il Segretario è il responsabile politico del Movimento, di cui ha la rappresentanza legale, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, con il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.

2. Il Segretario adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi del Movimento, secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto, e ne assicura il buon andamento.

3. Il Segretario convoca il Congresso degli iscritti.

Art. 14.
Il Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Movimento e della fissazione dei relativi criteri, improntati ai principi di trasparenza e di correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità, predispone il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo, cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili e amministrativi a legislazione vigente, apre e gestisce i conti correnti bancari e postali e trasmette entro il 15 giugno alla «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» il rendiconto di esercizio redatto secondo il modello previsto dalla legge, il relativo verbale di approvazione e la relazione della società di revisione o del revisore dei conti di cui all'articolo 15, nonché gli ulteriori allegati previsti dalla legge.

2. Il Tesoriere pubblica entro il 15 luglio sul sito Internet del Movimento il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione o del revisore e ogni altra informazione dettagliata utile per la loro comprensione, segnalando gli eventuali elementi di criticità.

3. Il Tesoriere nomina il Responsabile del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli art. 28 e 37 del Regolamento UE 2016/679.

4. Il Tesoriere può adottare iniziative di natura commerciale per il finanziamento del Movimento, purché di carattere residuale.

5. Il Tesoriere trasmette trimestralmente al Comitato Nazionale un rendiconto delle attività svolte, delle entrate e delle spese sostenute.

Art. 15.
I Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo contabile interno, è eletto dal Congresso ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

2. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore iscritti nell'albo speciale tenuto dalla «Commissione nazionale per le società e la borsa» ai sensi dell'articolo 161 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La società di revisione o il revisore svolgono le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione.

Art. 16.
Il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza

1. Il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza vigila, garantendo a ciascun iscritto piena libertà di espressione delle proprie ragioni, sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti, risolve i conflitti tra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione e applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti fra associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche.

2. Il Collegio garantisce la piena possibilità di conoscenza da parte di ogni iscritto o interessato delle informazioni e dei documenti, anche attraverso il sito Internet del Movimento, delle modalità di gestione delle risorse economiche a sostegno dell'iniziativa politica e delle dichiarazioni patrimoniali. Il Collegio stabilisce le modalità con i quali gli iscritti possono esercitare i diritti previsti dallo Statuto attraverso Internet, di cui all'articolo 19, che devono essere approvate a maggioranza dei votanti dal Comitato Nazionale, e promuove lo sviluppo di un democratico utilizzo degli strumenti digitali per rafforzare la partecipazione anche telematica ai processi decisionali del Movimento, eventualmente avvalendosi di un comitato di esperti che fornisca la sua consulenza a titolo gratuito.

3. Il Collegio è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Comitato Nazionale tra chi è iscritto almeno tre volte negli ultimi cinque anni, che eleggono il presidente tra i propri componenti effettivi. I membri del Collegio non possono ricoprire cariche statutarie a livello nazionale o all'interno delle associazioni radicali riconosciute. L'elezione deve garantire la rappresentanza di un membro effettivo e di uno supplente appartenente al genere meno rappresentato.

4. Il Collegio adotta a maggioranza il proprio Regolamento, che deve essere approvato a maggioranza semplice dei presenti dal Comitato Nazionale, nel quale sono definite le modalità d'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, compresi i termini entro i quali deve adottare le sue decisioni.

Art. 17.
Misure disciplinari

1. Non sono previste misure disciplinari nei confronti degli iscritti.

Art. 18.
Durata delle cariche e sostituzione degli eletti in caso di dimissioni o morte

1. Gli eletti a cariche statutarie restano in carica fino al primo Congresso successivo alla loro elezione.

2. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente degli eletti a cariche statutarie si procede alla loro elezione con le seguenti modalità:

1. per quanto riguarda il Segretario, si convoca entro sessanta giorni il Congresso straordinario e nelle more i suoi poteri sono esercitati dal Presidente;

2. per quanto riguarda il Tesoriere, si convoca entro sessanta giorni il Congresso straordinario e nelle more i suoi poteri sono esercitati dal Segretario;

3. per quanto riguarda il Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Presidente del Comitato Nazionale fino allo svolgimento del Congresso;

4. per quanto riguarda il Presidente del Comitato Nazionale, subentra il vicepresidente anziano o, in caso di ruolo vacante, il Presidente del Movimento, e il Comitato elegge un nuovo presidente alla sua successiva riunione;

5. per quanto riguarda gli organi che prevedono membri supplenti, i membri effettivi sono sostituiti da questi ultimi;

6. per quanto riguarda gli eletti al Comitato Nazionale, sono sostituiti dai primi non eletti.

Art. 19.
Radicali Italiani in rete

1. I diritti connessi allo *status* di iscritto possono essere esercitati anche via Internet, con le modalità e i limiti stabiliti dal Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza.

2. Le deliberazioni del Congresso degli iscritti, del Comitato nazionale e del Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza si perfezionano con la pubblicazione immediata sul sito www.radicali.it. I documenti ufficiali e i bilanci devono essere pubblicati sullo stesso sito, a cura del Segretario e del Tesoriere, entro 5 giorni dalla loro approvazione.

3. I dati personali degli iscritti a Radicali Italiani che lo richiedano sono pubblicati sul sito www.radicali.it.

4. Il Presidente del Comitato verifica che sul sito www.radicali.it sia sempre disponibile l'elenco completo e aggiornato dei membri del Comitato nazionale. Eventuali variazioni della composizione devono essere pubblicate sullo stesso sito entro tre giorni dal loro verificarsi.

5. Nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e delle autorizzazioni generali adottate dal Garante per la protezione dei dati personali ciascun iscritto sarà dotato di credenziali personali per accedere ad apposita sezione del sito di Radicali Italiani nella quale saranno pubblicati e tenuti aggiornati il nome, cognome ed e-mail di contatto di tutti gli iscritti al Movimento. L'accesso a tali informazioni è autorizzato esclusivamente per favorire la vita associativa e il perseguimento degli obiettivi del Movimento, ogni uso improprio rientra nelle responsabilità personali dell'iscritto responsabile.

6. Coloro che partecipano alle riunioni degli organismi previsti da questo Statuto, sia online che in presenza, autorizzano a rendere pubblica la loro partecipazione alla riunione medesima.

Art. 20.
Competizioni elettorali

1. Il Segretario, sentita la Direzione, assume le determinazioni circa le modalità di partecipazione alle elezioni, le sottopone al Comitato Nazionale e comunica i criteri con i quali sono state selezionate le candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, nonché per le cariche di Sindaco e di Presidente di Regione e di Provincia autonoma, in particolare perché sia assicurata la parità di genere, attraverso la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 40%.

2. Il Comitato Nazionale, sentite le relazioni di Segretario, Tesoriere e Presidente del Movimento, può respingere la proposta:

1. con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, in caso di presentazione con il nome e il simbolo del Movimento;

2. con il voto espresso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti, in caso di presentazione non diretta.

Art. 21.
Il rinvio alle leggi vigenti

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO

25A02282

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento di contabilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2025, è approvato ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera *b)*, dello statuto di Agea, il regolamento di contabilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Per la consultazione del testo integrale del regolamento di contabilità si rinvia al sito internet www.agea.gov.it

25A02397

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Criteri e modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova *governance* europea.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, previsto dall'art. 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 495, sono stati definiti i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova *governance* europea.

Il testo integrale del predetto decreto, con annessi allegati, è stato pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed è consultabile alla pagina https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/2025-03-04/

25A02396

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per le scienze ambientali - CINSA.

Si rende noto che, con nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore-Uff.II, prot. n. 4599 del 4 aprile 2025, sono state approvate le modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per le scienze ambientali - CINSA.

25A02394

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la bio-oncologia - CINBO

Si rende noto che con nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore-Uff. MII, prot. n. 4577 del 4 aprile 2025, sono state approvate le modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la bio-oncologia - CINBO.

25A02395

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-093) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C